MUNARI CAVANI STUDIO LEGALE



Osservatorio della giurisprudenza in materia di *factoring*

N. 1/2022

INDICE:

1.	Cassazione Civile, Sez. Civ, I, 25 gennaio 2022, n. 2217
2.	Corte d'Appello di Venezia, Sez. Civ. III, 24 dicembre 2021, n. 3151
5.	Tribunale di Messina, Sez. Civ. II, 8 novembre 2021, n. 1887
3.	Tribunale di Ancona, Sez. Civ. I, 20 dicembre 2021, n. 1667
	Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Civ. III, 22 dicembre 2021, n. 1816



Direttore responsabile: Alessandro Munari Caporedattori: Raffaele Cavani

Bruna Alessandra Fossati

La presente pubblicazione è stata predisposta a solo scopo di studio e ricerca, nel pieno rispetto delle previsioni del Codice Deontologico Forense. Le informazioni contenute e le opinioni espresse nella presente pubblicazione non possono essere considerate come pareri legali, né essere utilizzate come fondamento di casi concreti che richiedano un'analisi specifica della fattispecie. Munari Cavani Studio Legale e Assifact non potranno essere considerati responsabili per azioni od omissioni poste in essere per aver fatto uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione senza che sia stato chiesto loro uno specifico parere in merito.

La pubblicazione è realizzata da Munari Cavani Studio Legale ed edita da Munari Cavani Publishing S.r.l. Gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione, neppure parziale.

Munari Cavani

Studio Legale Corso Monforte 16 20122 Milano Tel. +39.02.36642500

Fax +39.02.36579090

email: studio@munaricavani.it



1. Cassazione Civile, Sez. Civ. I, 25 gennaio 2022, n. 2217

Natura consensuale del contratto di cessione di credito – Data certa del credito anteriore al Fallimento – Opponibilità del credito al Fallimento – Cessione del credito dopo la dichiarazione di fallimento del ceduto.

(Art. 1264 cod. civ; Art. 2914 cod. civ.; Art. 45 L.F.; Art. 56 L.F.; Art. 115 L.F.)

La legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto - il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704 c.c. - e non anche dalla anteriorità dell'atto di cessione del credito, il quale può essere infatti ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento.

In caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell'anteriorità della cessione al fallimento.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio

Dott. MERCOLINO Guido

Dott. VELLA Paola

Dott. FALABELLA Massimo

Dott. FRAULINI Paolo

ha pronunciato la seguente:

- Presidente -

- Consigliere -

- rel. Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

ORDINANZA

sul ricorso 17305/2015 proposto da:

[Delta], quale mandataria con rappresentanza di [Alfa], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

[Gamma];

- intimato -

avverso il decreto n. 421/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal cons. Dott. Paola Vella.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del [Gamma] proposta da [Alfa] contro il diniego di ammissione del credito di Euro 528.733,76 di cui essa aveva chiesto l'ammissione quale cessionaria del corrispondente credito vantato verso la (OMISSIS) S.p.a. in bonis dalla propria cedente, [Beta].

1.1. Avverso detta decisione la [Delta], agendo quale mandataria con rappresentanza di [Alfa], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato su due profili di censura. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 2. La ricorrente censura la decisione del tribunale laddove afferma che l'opponente "non avrebbe fornito la prova della notifica della cessione al debitore ceduto anteriormente al fallimento come sarebbe richiesto dalla L.Fall., art. 45 e dell'art. 1264 c.c.", norme di cui lamenta la violazione e falsa applicazione.
- 2.1. Sotto il primo profilo, osserva che la natura consensuale del contratto di cessione di credito, ex art. 1260 c.c., comporta il suo perfezionamento per effetto del semplice accordo tra cedente e cessionario, a prescindere dalla notificazione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. o dalla sua (equipollente) accettazione; di conseguenza la legittimazione attiva di [Alfa] derivava dall'atto di cessione dei crediti verso (OMISSIS) s.p.a. in data 23 gennaio 2013, avente data certa.
- 2.2. Quanto al secondo profilo, deduce l'erroneità del richiamo alla L.Fall., art. 45 (che rappresenta la traduzione in sede concorsuale dei principi stabiliti in materia di esecuzione individuale dagli artt. 2914 c.c. e ss.), poichè la regola posta dall'art. 2914 c.c., n. 2 per cui "non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento" opera solo per gli atti di cessione privi di data certa anteriore, a differenza di quello per cui è causa. In ogni caso, la L.Fall., art. 45 non disciplina il caso in cui sia fallito (come nel caso di specie) non già il creditore cedente, bensì il debitore ceduto, essendo indifferente per la curatela fallimentare che sia ammesso al passivo il cedente ovvero il cessionario; le formalità previste ai fini dell'efficacia della cessione servono invece ad individuare il soggetto (cedente o cessionario) legittimato ad azionare il credito nei confronti del fallimento del debitore ceduto. Del resto, la legge fallimentare attesta che il credito vantato verso il soggetto fallito può essere ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento (v. L.Fall., art. 56, comma 2 e art. 115) e la notificazione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. ben può essere contenuta nel ricorso L.Fall., ex art. 93; pertanto, solo in caso di avvenuto pagamento del debitore ceduto all'originario cedente avrebbe senso accertare l'opponibilità della cessione, tenuto conto della regola posta dall'art. 1264 c.c., comma 2.
- 3. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
- 3.1. E' sufficiente osservare al riguardo che, nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di soggetto poi dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704 c.c. e non anche dalla anteriorità dell'atto di cessione del credito, il quale può essere infatti ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento.
- 3.2. Ciò si desume chiaramente dalle disposizioni della legge fallimentare che prendono in considerazione le cessioni intervenute prima o dopo il fallimento, stabilendo che il cessionario di un credito concorsuale è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento solo ai fini di una eventuale compensazione (L.Fall., art. 56, comma 2) o dell'espressione del voto nel concordato fallimentare (L.Fall., art. 127, u.c.), restando altrimenti opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura, come testimonia inequivocabilmente il disposto della L.Fall., art. 115.
- 3.3. E' pertanto corretto affermare che il combinato disposto della L.Fall., art. 45 e art. 1264 c.c. viene in rilievo, sotto il profilo dell'opponibilità della cessione, solo in caso di fallimento del debitore cedente, poichè la disciplina di riferimento, relativa alla circolazione dei diritti ex art. 2914 c.c. e ss., mira a dirimere i possibili conflitti tra più cessionari ovvero tra i cessionari e i creditori del cedente.
- 3.4. Va dunque data continuità all'orientamento di questa Corte per cui, in caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell'anteriorità della cessione al fallimento (Cass. 10545/2014).
- 4. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio per nuova valutazione alla luce dei principi sopra indicati, oltre che per la statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2021. Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

* * *

IL CASO

La società Alfa cessionaria del credito di Beta nei confronti di Gamma, dichiarato fallito dal Tribunale di Roma, aveva presentato, ex art. 93 e ss L.F., domanda di ammissione al passivo del Fallimento Gamma, dando atto di essere titolare di un credito nei confronti della società fallita a seguito di cessione da parte dell'originario creditore perfezionatasi, con atto avente data certa, successivamente alla dichiarazione di fallimento di Gamma.

Il Giudice Delegato escludeva il credito dal passivo del Fallimento Gamma, sull'assunto che il credito anche se anteriore alla dichiarazione di fallimento era però stato ceduto successivamente a tale data.

Alfa proponeva opposizione ex art. 98 L.F. ed il Tribunale di Roma confermava l'esclusione del credito atteso che l'opponente "non avrebbe fornito la prova della notifica della cessione al debitore ceduto anteriormente al fallimento come sarebbe richiesto dalla L.Fall., art. 45 e dell'art. 1264 c.c.".

Avverso tale pronuncia, Alfa proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte.

Secondo Alfa il decreto impugnato andava cassato poiché il Tribunale di Roma non aveva tenuto in debito conto che la normativa fallimentare, in ipotesi di fallimento del debitore ceduto, prevede che il credito vantato verso il soggetto fallito può essere ceduto "anche dopo la dichiarazione di fallimento (v. L.Fall., art. 56, comma 2 e art. 115) e la notificazione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. ben può essere contenuta nel ricorso L.Fall., ex art. 93". La Suprema Corte ha accolto il ricorso ribadendo il principio diritto secondo cui "nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di soggetto poi dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto - il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704 c.c. - e non anche dalla anteriorità dell'atto di cessione del credito, il quale può essere infatti ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento" e dando così continuità all'orientamento della Corte per cui "in caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell'anteriorità della cessione al fallimento (Cass. 10545/2014)".

La Corte ha altresì precisato che l'atto di cessione del credito deve avere data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento solo in ipotesi di fallimento del cedente e non già, come nel nostro caso del debitore ceduto, poiché solo in tale ipotesi — ossia fallimento del cedente — si porrebbero problemi di conflitto tra i vari aventi diritto da dirimere in base al combinato disposto di cui agli artt. art. 45 L.F., 1264 e 2914 c.c.

Per quanto sopra, la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuova valutazione alla luce dei principi sopra indicati.

COMMENTO

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte torna a ribadire interessanti principi di diritto in materia di opponibilità della cessione del credito alla Curatela fallimentare, laddove sia stato dichiarato fallito il debitore ceduto ovvero il cedente.

Preliminarmente, va rammentato che la cessione del credito è un contratto bilaterale, tra cedente e cessionario¹, che si perfeziona con la manifestazione del consenso fra le parti². È un contratto a forma libera, nel senso che non è prescritta una forma ad substantiam, salve le ipotesi che la cessione sia a titolo gratuito con connotati causalmente donativi ovvero in ipotesi di cessione di crediti d'impresa³; è un contratto ad effetti reali, nel senso che l'intero pacchetto obbligatorio, oltre al credito come bene in sé, si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario; è un contratto a causa variabile⁴. In questo schema tradizionale, come peraltro recepito dal testo del vigente codice civile⁵, è evidente che la figura del debitore è estranea alla struttura negoziale della cessione del credito caratterizzata sul piano soggettivo, come accennato, dall'elemento della bilateralità, salve le ipotesi di una diversa previsione normativa e le ipotesi di un concorso negoziale del debitore ammesso a partecipare alla formazione ed alla costituzione del rapporto di cessione, ove si assiste alla trasformazione dell'impianto strutturale del relativo contratto da bilaterale in contratto trilaterale. Al di fuori della fattispecie del rapporto trilaterale, la bilateralità postula un debitore estraneo alla cessione, il quale assume, come tale, la veste di terzo. Si tratta, però, di un terzo interessato alla vicenda cessoria perché la sua posizione esige di essere informato del soggetto nel cui interesse deve adempiere la prestazione, sussistendo il vincolo all'esatto adempimento previsto e prescritto dall'art. 1218 c.c.⁶.

Ed ecco allora che l'art. 1264, primo comma, c.c., stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, per cui il debitore, — dal momento in cui ha accettato o dal momento in cui la cessione gli è stata notificata — è tenuto ad adempiere al cessionario (suo nuovo creditore) e non al cedente (suo precedente creditore). Il ruolo dell'accettazione, la sua natura e la sua struttura hanno aperto la strada ad ampi dibattiti⁷, sebbene oggi

¹ cfr. BIANCA, Diritto civile, 4, Milano, 1993; DOLMETTA, Cessione dei crediti, in Dig. Civ., Torino, 1988; MANCINI, La cessione dei crediti futuri, in Trattato diritto privato, a cura di Rescigno, Torino, 1984. La giurisprudenza, salvo qualche rara eccezione, è stata tradizionalmente sostenitrice della struttura bilaterale, incardinata sotto il profilo soggettivo nella parte cedente (il creditore originario) e nella parte cessionaria (il creditore subentrante): cfr. Cass. civ., 26 aprile 2004, n. 7919, in Giust. civ. Mass., 2004, 4; Cass. civ., 17 marzo 1995, n. 3099, in Rep. Foro It., 1995; Cass. civ., 15 novembre 1984, n. 5786, in Foro It., 1984; Cass. civ., 17 ottobre 1977, n. 4432, in Giur. It., 1978, I, 1, 267.

² Sulla rilevanza del consenso traslativo cfr. GALGANO, in *Dir. civ e comm.*, II, I, Padova, 2004, 128; GAZZONI, *Manuale diritto privato*, Napoli, 2011; PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, 2003, 155.

³ La disciplina della forma segue di pari passo la stessa sorte della causa. Non è prevista una forma propria della cessione, ma essa assume la veste formale del negozio giuridico del quale tende a realizzare gli scopi (vendita, permuta, *datio in solutum*, etc.). Pertanto se la cessione attua una donazione si esige la forma solenne *ex* art. 782 c.c., a meno che l'attribuzione donativa sia di modico valore, ugualmente si esige per la cessione una forma particolare se questa è richiesta *ad hoc* per soddisfare forme di pubblicità, quale ad esempio il caso della cessione di credito sorretto da una garanzia ipotecaria *ex* art. 2843, primo comma, c.c. Cfr. in dottrina PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, cit.; 2003; BIANCA, *Diritto civile*, cit.

La forma scritta è altresì richiesta a pena di nullità in ipotesi di contratto di *factoring* quale contratto atipico complesso nel quale la forma di anticipazione di denaro, corrispondente ai crediti a scadere, identifica e qualifica la stessa funzione di scambio, sì da rivelarne l'aspetto di finanziamento contro cessione dei crediti. In particolare, il contratto di factoring, ove stipulato da una banca in relazione a crediti derivanti da rapporti bancari, è soggetto alla disciplina della trasparenza bancaria e rientra nell'alveo dell'art. 117 TUB e ss. Tutti i contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari devono essere, secondo l'art. 117 TUB, redatti per iscritto a pena di nullità. Pertanto, il contratto di *factoring* stipulato da una banca in relazione a crediti derivanti da rapporti bancari deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità: cfr. Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2510, in *CED Cassazione*, 2018.

⁴ Sulle problematiche circa l'identificazione causale della cessione del credito vedi VALENTINO, La cessione dei crediti, il factoring e la cartolarizzazione, Napoli, 2003, secondo cui "parlare di autonomia della cessione finisce per isolare una parte del fenomeno sotteso alla circolazione della ricchezza futura ed induce a considerare la normativa codicistica rigidamente applicabile ad ogni assetto di interess?". Di qui le fattispecie più diverse di cessione del credito: cessione a scopo solo traslativo, cessione a scopo di garanzia, cessione come forma di datio in solutum, cessione come adempimento (cessio pro soluto), cessione-vendita, cessione-permuta, senza considerare i profili più moderni della immissione nei circuiti dei mercati economici e finanziari dei crediti (factoring, cartolarizzazione)

⁵ L'istituto della cessione del credito è previsto e disciplinato dagli artt. 1260 e ss. c.c.

⁶ Il carattere vincolante della norma comporta, fra l'altro, l'insorgere, a carico del debitore inadempiente, l'onere di risarcire il danno quale immediata conseguenza della mancata, ancorché, parziale, esecuzione della prestazione.

⁷ Come è noto, al riguardo, è dubbio se l'accettazione del debitore configuri una dichiarazione di scienza, un riconoscimento di debito o una presa di conoscenza dell'avvenuta cessione. Altrettanto note sono le ricadute pratiche delle diverse qualificazioni proposte, diversamente graduate a seconda della soluzione prescelta. Mentre la presa d'atto del terzo indifferente non comporterebbe altra conseguenza che l'efficacia della cessione nei confronti del debitore e, sussistendo la data certa, dei terzi, ai sensi degli artt. 1264, 1265 e delle altre previsioni che contemplano l'accettazione della cessione, il riconoscimento del debito produrrebbe anche l'astrazione processuale e, cioè, l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c., essendo

la giurisprudenza è costante nel fornire una determinata ricostruzione di essa che, al pari della notificazione, è collegata alla cessione del credito ma collocata al di fuori della sua struttura⁸.

Secondo la giurisprudenza^o, la notificazione e l'accettazione hanno la medesima valenza giuridica, ossia quella di informare il debitore, estraneo al rapporto di cessione, del mutamento del titolare del credito e quindi del soggetto cui spetta la pretesa di ricevere l'adempimento. La differenza è che di regola la notificazione utilizza un'intermediazione nella persona di un ufficiale giudiziario mentre l'accettazione è pronunciata personalmente dall'accettante. In ogni caso, gli atti contemplati nell'art. 1264, primo comma, c.c., sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al creditore cedente anziché al cessionario.

In tale situazione, può accadere che il debitore ceduto oppure il cedente vengano dichiarati falliti, ponendosi quindi problemi di opponibilità della cessione alla Curatela fallimentare.

Ebbene, la Suprema Corte con la sentenza in commento, dando continuità al proprio orientamento in materia¹⁰, ha precisato che in caso di fallimento del debitore ceduto la cessione è opponibile alla Procedura fallimentare laddove il credito ceduto abbia data certa anteriore al fallimento¹¹; in caso di fallimento del cedente la cessione è opponibile al Curatore fallimentare

il cessionario esentato dalla prova del diritto vantato e ricadendo sul debitore l'onere di provare, eventualmente, l'invalidità del titolo.

⁸ BIANCA, L'obbligazione, Diritto civile, Milano, 1985; così anche DONATI, Causalità e astrattezza nella delegazione, Padova, 1975; DOLMETTA, Cessione dei crediti, cit.: "Ora, che la dichiarazione di accettazione contenga un riconoscimento di debito a me pare assunto senz'altro condivisibile (...): con l'accettazione, il debitore "conferma" la cessione, la riconosce, dunque, come avvenuta nei propri confronti e quindi riconosce la propria posizione debitoria verso l'acquirente e per ciò stesso, ancora prima, l'esistenza del credito in capo all'alienante avanti il concludersi del negozio dispositivo (...)". Per la giurisprudenza di merito, Trib. Firenze, 27 gennaio 1994, in Riv. it. leasing, 1994, 865: "Nella cessione dei crediti d'impresa l'espressa accettazione del debitore ceduto comporta il perfezionamento dell'operazione e non può essere interpretata in altro modo che come riconoscimento dell'esistenza del credito, quale perfetto ed esistente nei suoi confronti, senza alcuna immaginabile condizione di salvo buon fine di presunte e non effettuate consegne di merce". Secondo altro orientamento il consenso del debitore ha natura di dichiarazione di scienza, di presa d'atto della cessione, che attiene esclusivamente all'opponibilità del negozio al debitore medesimo, cfr. BRECCIA, Le obbligazioni, Trattato dir. civ. a cura di Iudica – Zatti, Milano, 1991; in tal senso in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 21 ottobre 2010, n. 21599, in CED Cassazione, 2010; Cass. civ., 27 febbraio 1998, n. 2156, in Rep. Foro It., 1998. ⁹ Cfr. Cass. civ., 18 dicembre 2007, n. 26664, in Notariato, 2009, 30: "in tema di cessione del credito da un contratto di appalto, l'accettazione della cessione da parte del debitore è dichiarazione di scienza priva di contenuto e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito. Né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore stesso sulla natura del credito ceduto o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza ex 1176 è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione e non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere"; Cass. civ., 6 agosto 1999, n. 8485, in Giust. civ. Mass., 1999, 1781: "è una semplice presa di conoscenza della cessione del credito – una mera dichiarazione di scienza – che solo in taluni casi, diversi da quello di specie (come in quello di incedibilità convenzionale del credito o di eccezione di compensazione) può assumere un particolare rilievo negoziale o risolversi in un riconoscimento del debito".

10 Cass. civ., 14 maggio 2014, n. 10454, in CED Cassazione 2014, secondo cui: "In sede di accertamento del passivo fallimentare del debitore ceduto, il cessionario di un credito concorsuale è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione (art. 56, secondo comma, legge fall.) ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare (art. 127, ultimo comma, legge fall.), restando, altrimenti, opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura. Qualora, peraltro, il credito ceduto sia stato già ammesso al passivo, il cessionario dovrà limitarsi a seguire la procedura prevista dall'art. 115 legge fall, mentre, ove il credito non sia stato ancora ammesso al passivo, dovrà dare anche la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento se venga in discussione la sua opponibilità".

11 In materia di "data certa" ex art. 2704 c.c. vedi Cass. Civ., 26 luglio 2012, n. 13282, in CED Cassazione 2012, secondo cui: "Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, primo comma, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernen

Vedi anche Cass. civ., 22 novembre 2007, n. 24320, in CED Cassazione 2007: "La prova dell'anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento è assoggettata all'applicazione dell'art. 2704 c.c. attesa la posizione di terzietà del curatore nei confronti dei creditori del fallito e degli altri creditori della massa, ma, in mancanza della registrazione, la certezza della data può essere fornita mediante l'allegazione di fatti equipollenti idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione dell'atto da cui scaturisce la pretesa azionata, quali le fatture di pagamento debitamente registrate contenenti l'espresso riferimento alla preesistenza del contratto carente di registrazione".

7

i

laddove l'atto di cessione abbia data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento e quindi sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto prima di quel momento.

In sostanza, nell'ipotesi di fallimento del debitore ceduto, il cessionario potrà chiedere di essere ammesso al passivo del fallimento dando prova della sussistenza del credito avente data certa anteriore al fallimento e dell'intervenuta cessione, anche dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

La legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto - il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704 c.c. - e non anche dalla anteriorità dell'atto di cessione del credito, il quale può essere infatti ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento, come prescritto dalla normativa fallimentare ed in particolare come previsto dall'art. 115, secondo comma, L.F., a mente del quale se prima della ripartizione dell'attivo fallimentare i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione.

Le norme di cui agli artt. 44 e 45 L.F., volte ad escludere in ambito fallimentare gli atti di depauperamento del patrimonio del debitore, riguardano solo gli atti dispositivi posti in essere dal fallito cedente in relazione a diritti reali e crediti facenti parte del di lui patrimonio e le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, non il caso in cui, anche dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti maturati nei confronti del debitore vengano, ex art. 1260 c.c., ceduti, in quanto l'unico problema che viene in tali casi in questione non è quello di proteggere il patrimonio destinato ai creditori concorrenti, bensì quello di "accertare" i soggetti aventi effettivo diritto di partecipare al concorso. In tal senso, atteso che la stessa legge fallimentare prevede la piena circolabilità dei crediti concorsuali, anche in particolare, ex art. 115, secondo comma, L.F., se già ammessi al passivo, si deve infatti ritenere che la possibilità per i cessionari di partecipare al concorso dipenda unicamente dall'anteriorità del credito ceduto rispetto alla dichiarazione di fallimento e non anche dall'anteriorità della cessione.

Nell'ipotesi, invece, di fallimento del cedente la cessione di credito sarà opponibile alla Curatela fallimentare laddove la stessa presenti data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento¹².

¹² Mette conto osservare come in materia di factoring la normativa di riferimento preveda una disciplina di favore per il cessionario in ipotesi di fallimento del cedente. Sul punto si riporta quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte con sentenza in data 22 febbraio 2021, n. 4692, in CED Cassazione 2021, secondo cui "la L. 21 febbraio 1991, n. 52, art. 5 (cd. legge factoring) prevede ai fini dell'opponibilità della cessione nei confronti dei terzi (tra i quali il fallimento del cedente) una disciplina di favore per il cessionario del credito (factor), disponendo che essa sussiste in ragione della data certa del pagamento (parziale o totale) del corrispettivo della cessione (ferma restando la possibilità per il factor di rendere l'atto opponibile nei modi previsti dal diritto comune); inoltre, il successivo comma 1-bis (aggiunto nell'art. 5 dal D.L. n. 145 del 2013, art. 12, comma 3) prevede che, ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento, è "sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto del D.L.gs. 21 maggio 2004, n. 170, art. 2, comma 1, lett. b)". Il successivo art. 7 introduce un temperamento prevedendo che, in caso di fallimento del cedente, il solo pagamento avente data certa non è di per sè sufficiente a rendere opponibile la cessione qualora il curatore provi che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente nel momento in cui ha eseguito il pagamento (e sempre che questo sia avvenuto nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento e prima della scadenza del credito ceduto). Di conseguenza, la cessione dei crediti d'impresa è opponibile al fallimento del cedente non già dal momento del perfezionamento dell'atto contrattuale ma dalla data del pagamento del corrispettivo della cessione da parte del cessionario, sempre che il pagamento abbia data certa (Cass. 14260/2015; conf. Cass. 16828/2013, 12994/2015, 19341/2017) e, nel caso di specie, è pacifico che tra maggio e settembre 2011 Barclays anticipò ad (OMISSIS) in forza del contratto di factoring la somma di Euro 9.4000.000,00. Anche di recente questa Corte ha avvertito come la suddetta disciplina speciale - informata, per l'opponibilità delle cessioni di "crediti futuri", purchè conformi a requisiti e condizioni previsti dalla L. n. 52 del 1991, artt. 1, 2 e 3 all'anteriorità di data certa del "pagamento del corrispettivo della cessione" al fallimento - integri un regime di favore per le imprese autorizzate all'attività di factoring, alternativo (nel rispetto di tutte le condizioni previste) a quello di diritto comune, viceversa fondato, a norma dell'art. 2914 c.c., n. 2 e L.Fall., art. 45, sulla regola della anteriorità di data certa della notifica della cessione, ovvero dell'accettazione del debitore ceduto, al fallimento (Cass. 5616/2020; cfr. Cass. 16566/2018). Peraltro, anche con riguardo alla disciplina comune dell'opponibilità della cessione di crediti futuri al fallimento del cedente, la consolidata giurisprudenza di questa Corte distingue tra l'ipotesi di cessione di crediti futuri relativi a un rapporto già in essere tra cedente e ceduto - ove si ritiene idonea la notifica di data certa dello stesso atto di cessione dei crediti futuri (ovvero l'accettazione del ceduto), purché vi siano identificati i crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, sì da renderli singolarmente riconoscibili (altrimenti occorrendo una notifica o accettazione ad hoc) - e quella relativa a crediti meramente eventuali (derivanti cioè da rapporti tra cedente e ceduto ancora potenziali al tempo della cessione), per i quali invece "la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al fallimento, ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza" (ex multis Cass. 28300/2005, 5616/2020 cit.). Occorre altresì considerare che, in tema di factoring, sebbene sia la riscossione dei crediti a rendere esigibile il

Sono dunque opponibili alla procedura concorsuale le sole cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, n. 2, c.c., - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale cui venga sottoposto il creditore cedente¹³.

Va però precisato che ove l'atto di cessione abbia ad oggetto crediti futuri il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e prima di tale momento, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c. non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione¹⁴.

Avv. Nello D'Agostino nello.dagostino@munaricavani.it

_

prezzo della cessione (per la frazione non anticipata), ciò non significa che il corrispondente credito del cedente sorga con quell'evento, il quale ha la sola funzione di renderne possibile l'esazione, ferma restando l'anteriorità del momento genetico e, di conseguenza, la suscettibilità di essere portato in compensazione con il controcredito del factor, posto che la L.Fall., art. 56 prevede, quale unica condizione alla compensabilità dei debiti verso il fallito-creditore, l'anteriorità rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte (Cass. 10861/2003; Cass. SU, 775/1999)".

¹³ Cfr. Cass. civ., 7 maggio 2014, n. 9831, in Fallimento 2015: "Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2), cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente"; Cass. civ., 14 marzo 2006, n. 5516, in Mass. Giur. It. 2006: "Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914, primo comma, numero 2), cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente; fermo restando che, ai fini dell'opponibilità delle cessioni di credito al fallimento del cedente, non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice "species" del più ampio "genus" costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario, con la conseguenza che la notificazione della cessione, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità". Vedi anche Corte d'Appello Venezia, 3

¹⁴ Cfr. Cass. civ., 17 gennaio 2012, n. 551, in CED Cassazione 2012. Vedi anche Cass. civ., 28 febbraio 2020, in CED Cassazione 2020, secondo cui "L'anteriorità alla dichiarazione di fallimento della sopravvenuta esistenza dei crediti - fatti oggetto di cessione in quanto all'epoca futuri - è senz'altro condizione necessaria per il "consolidamento" del trasferimento a vantaggio del cessionario: perchè, altrimenti, i crediti e le relative loro utilità rimangono senz'altro acquisiti alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 44, comma 1, posto che il previsto effetto traslativo non potrebbe comunque verificarsi prima dell'effettivo sorgere del credito". In conclusione, la redazione di un atto notarile o di scrittura privata autenticata di cessione fornisce la prova della data certa dell'atto anteriore al fallimento e perciò a questi opponibile, ma, poiché l'oggetto della cessione è costituito da crediti futuri, l'effetto traslativo della cessione si verifica solo al momento in cui tali crediti maturano, per cui i canoni ceduti che maturano dopo la dichiarazione di fallimento vanno pagati al curatore e non più al cessionario in quanto, dopo la dichiarazione di fallimento del cedente, l'effetto traslativo del credito ceduto non può più verificarsi.

2. Corte d'Appello di Venezia, Sez. Civ. III, 24 dicembre 2021, n. 3151

Cessione del credito – Contratto quadro – Clausola negoziale di incedibilità del credito – Accettazione – Notifica della cessione – Compensazione del credito – *Datio in solutum*

(Art. 1260 c.c.; Art. 1264 c.c.; art. 2704 c.c.; Art. 1372 c.c.)

Il patto di non cedibilità del credito inserito in un contratto non può essere opposta al cessionario se non si prova che egli ne era a conoscenza al momento della cessione. Il contratto privo di data certa non è idoneo a provare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una determinata data e dunque non può essere opposto al cessionario, in quanto soggetto estraneo al rapporto.

La cessione del credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario idoneo ad operare il trasferimento della titolarità del diritto ceduto. La notificazione della cessione del credito ex art. 1264 c.c. è dettata nell'interesse del debitore al solo fine di escludere o meno la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Rita Rigoni

Dott. Massimo Coltro

Dott. Enrico Stefani

ha pronunciato la seguente

- Presidente

- Cons. rel -

- Consigliere -

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2245/2020 R.G. promossa da

[Alfa], già S.p.A. (P. Iva: (omissis)) con sede legale in Fo. in persona del suo legale rappresentante Al. Vi., rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) per mandato e domiciliata come in atti

- appellante -

contro

[Banca], in persona del legale rappresentante Gi. Bo., con sede a Ve. (codice fiscale e partita iva (omissis)) rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis) per mandato e domiciliata come in atti

- appellata -

e contro

[Beta] in liquidazione (p. iva (omissis))

- appellata contumace -

Oggetto: appello contro sentenza del Tribunale di Venezia

Conclusioni per l'appellante.

Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: - preliminarmente sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n.1592/2020, per i motivi di cui nella premessa;

- nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza n. 1592/2020 emessa dal Tribunale Civile di Venezia in data 26.10.2020, accogliere l'opposizione originariamente proposta, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado all'odierna appellata, per i motivi esposti in fatto ed in diritto; - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte.

Conclusioni per Banca.

Piaccia alla Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, così giudicare: in via preliminare: respingersi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata.

In via principale, nel merito: respingere l'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale della gravata Sentenza n. 1592/2020 del Tribunale di Venezia. In stretto subordine: quanto al giudizio di cui a: in via principale: respingere l'interposta opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia n° 748/2016 del 20.03.2016. In subordine: condannare Alfa al pagamento in favore di Banca della somma di €. (omissis) o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta per i titoli di cui al decreto opposto oltre interessi come in decreto o come meglio visto dal dovuto al saldo effettivo.

In ulteriore subordine, in via riconvenzionale: Condannare Alfa alla rifusione del danno occorso a carico di Banca a seguito dell'anticipazione da quest'ultima erogata in favore della cedente Beta e non recuperata presso quest'ultima, e così € (omissis) o la somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta per detto titolo all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul rivalutato.

Quanto al giudizio di cui a RG 13423/16

Nel rito: dichiararsi la nullità della domanda attorea ex art. 164 c.p.c. in relazione a quanto disposto dall'art. 163 n° 3 e 4 c.p.c. In subordine, nel merito: respingere le domande tutte già introdotte da Alfa nel giudizio di cui a dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore riassunto dinnanzi al Tribunale di Venezia.

In ulteriore subordine: dichiararsi l'inopponibilità alla Banca della compensazione ex adverso invocata. Con vittoria di spese e compenso professionale di ambo i gradi del giudizio.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

i.- Con atto di citazione notificato il 30 novembre 2020 Alfa evocava in giudizio Banca e Beta in liquidazione avanti la Corte d'Appello di Ve. impugnando la sentenza n. 1592/2020 del Tribunale lagunare che adito in opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di Banca per il pagamento di €. (omissis) oltre ad accessori e spese in virtù della cessione dell'importo di cui alle fatture n. 459 e 460 del 2015 di Beta, riunita la causa ad altra in sede di riassunzione, aveva rigettato l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e ponendo a suo carico le spese anche della c.t.u.. Impugnava la sentenza richiamando le difese del primo grado e reiterando l'eccezione di incompetenza per territorio nonché il disconoscimento della firma a base delle accettazioni delle cessioni; si doleva dell'errata motivazione in ordine alla prova della data certa del contratto quadro, invece esistente; lamentava l'erroneità della decisione in tema di notifica della cessione del credito che non vi era stata; si doleva dell'errata valutazione dei documenti contabili e della mancata valutazione delle risultanze del piano del concordato preventivo di So.fin.com S.p.a. chiedendo la sospensione della esecutività della sentenza.

Si costituiva Banca contestando l'appello del quale chiedeva il rigetto e proponendo, in caso di accoglimento del gravame, la domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado.

ii.- Rigettata la sospensiva la causa veniva rimessa alla decisione con modalità telematiche sulle conclusioni delle parti.

Venivano dimessi gli scritti conclusivi.

iii- Osserva la Corte.

L'appello è infondato e va rigettato.

La sentenza del Tribunale di Venezia va confermata con la condanna dell'appellante alle spese del grado a favore della parte costituita. Nulla per le spese nel rapporto con Beta non costituita e che non ha svolto opposizione.

Il tutto esime dalla valutazione della domanda riconvenzionale subordinata (appello incidentale subordinato) di Banca.

Deve poi darsi atto, stante il rigetto dell'impugnativa principale che sussistono i presupposti affinché Alfa sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

iv.- L'eccezione di incompetenza per territorio, reiterata con l'appello, è infondata. Infatti (Cass. n. 17705 del 7 settembre 2015) la dichiarazione di incompetenza territoriale diviene incontestabile se, effettuata tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente, non sia impugnata con istanza di regolamento di competenza, fatte salve le sole eccezioni indicate dall'art. 44 c.p.c.. Nel caso, a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore - che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore di quella del Tribunale di Venezia, in ciò accogliendo l'eccezione di Banca – il giudizio è stato riassunto avanti il Tribunale lagunare senza che l'ordinanza fosse stata impugnata col regolamento di competenza, sicché l'attuale censura è del tutto inammissibile.

v.- Col terzo motivo Alfa ha lamentato la contraddittorietà e la carenza di motivazione in merito alla prova della data certa del contratto quadro.

Il motivo è infondato.

Banca, fin dal primo grado di giudizio, ha contestato il contratto quadro dimesso dall'appellante ed asseritamente intercorso tra la stessa e Beta negando rilievo alle clausole relative ed assumendo, quale terzo, la non opponibilità del medesimo perché privo della data certa. Il tutto correttamente in quanto Banca non è stata parte dell'accordo tra Alfa e Beta in quanto cessionaria del credito vantato da Beta verso Alfa sicché il rapporto tra le due avrebbe potuto essere dimostrato solo in presenza della data certa ex art. 2704 c.c.. Ma l'appellante onerato (Cass n. 20813 del 2021) anche in questa sede, non ha dato prova né della registrazione di tale contratto né della sussistenza di ulteriori elementi di fatto, diversi dalla registrazione, idonei a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una determinata data non rilevando a tal fine la circostanza che la data sia stata apposta sul contratto, anche per richiamo, in più momenti.

Ne consegue che non potrà certo applicarsi all'Istituto appellato la disciplina di tale contratto soprattutto per quel che attiene la clausola negoziale di incedibilità del credito.

vi.- Col quarto motivo Alfa ha censurato la pronuncia lamentando l'errata statuizione in tema di notifica della cessione del credito avvenuta, invece, con la notifica del decreto ingiuntivo da parte del cessionario ed al debitore ceduto. Il motivo si salda con l'ulteriore (secondo) col quale Alfa ha ribadito il disconoscimento della sottoscrizione relativa alle accettazioni delle cessioni propedeutiche al decreto ingiuntivo in correlazione con la pec del 2 dicembre 2015 inviata a Banca e a Beta a comprovare l'assenza di accettazione o di notificazione della fattura n. 460 di € (omissis) e col quale l'appellante medesimo ha ribadito che era stata presentata querela di falso; che Banca aveva sollecitato il pagamento di una fattura e non dell'altra; che il disconoscimento aveva riguardato la scrittura del 17 marzo 2014; che Beta avrebbe consegnato copia difforme delle fatture n. 459 e 460 rispetto a quelle consegnate a Alfa (con termini di pagamento diversi) e che le cessioni di credito non erano state sottoscritte come risultava dalla c.t.u.. I motivi sono infondati.

Innanzi tutto in quanto (Cass. n. 11436 del 30 aprile 2021) la cessione del credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario (quindi tra Banca e Beta) idoneo ad operare il trasferimento della titolarità del diritto ceduto con conseguente attribuzione al solo cessionario della legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta. Per converso, invece, il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni ma non toglie efficacia alla cessione.

E poiché la notifica o l'accettazione della cessione non sarebbe stata affatto richiesta preliminarmente in capo a Alfa posto che il negozio si era perfezionato comunque, deriva che l'appellante non può certo dolersi della notifica della cessione avvenuta con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e non prima

tanto più che non è affatto in discussione né il pagamento fatto al cedente anziché a Banca e da parte di Alfa né la prevalenza tra più cessioni.

Ogni deduzione in tema di disconoscimento delle precedenti cessioni – e tanto più in tema di querela di falso - risulta irrilevante alla luce dei principi di cui sopra e poi in quanto la c.t.u. ha comprovato la fondatezza del – sempre irrilevante – disconoscimento delle sottoscrizioni.

La pretesa difformità tra le fatture 459 e 460 inviate all'appellante e quelle consegnate a Banca in tema di condizioni di pagamento (bonifico bancario o cessione 60 giorni fine mese) risulta di poco momento e non tale da incidere sulla cessione che risulta valida anche in tema di importo riferito alle due fatture ben indicate.

vii.- Il motivo relativo alla erronea consultazione dei documenti contabili prodotti idonei in tesi a dimostrare una diversa pretesa creditoria rispetto l'importo chiesto in € (omissis) è infondato in quanto generico posto che dallo stesso non è dato comprendere, anche in forza del richiamo ad una relazione di parte (mera allegazione nemmeno esplicitata in questa sede) la ragionata presenza di un minor credito. Nemmeno può essere posto in discussione il credito in sé in quanto la pronuncia del Tribunale di Venezia non risulta affatto criticata laddove ha statuito quanto segue: "Inoltre L'esistenza del credito azionato al monitorio di fatto non risulta essere stata contestata da Alfa la quale nel giudizio dalla medesima intentato dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore e successivamente riassunto e riunito alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ha evidenziato come la stessa Alfa e Beta avrebbero eseguito reciproche transazioni commerciali, e negando l'esistenza del credito da quest'ultima ceduto in favore di Banca in ragione dell'affermato controcredito vantato verso la cedente. Inoltre, deve notarsi che, all'esito dell'ammissione delle prove articolate dalla convenuta opposta e volte a dare riprova della consegna in favore di Alfa della merce oggetto delle fatture azionate al monitorio, la stessa opponente ha dichiarato di non contestare detta consegna, salvo evidenziare come detta non contestazione non significherebbe affatto che la stessa Alfa avrebbe accettato e avallato la cessione del credito relativo in favore di Banca. sia per quanto sopra sia in quanto Venendo a considerare l'ulteriore difesa di Alfa, relativa al fatto che il credito azionato da Banca non sussisterebbe in quanto estinto per compensazione in ragione dell'esistenza di maggiori controcrediti vantati dall'opponente nei confronti della cedente Beta, è da dire che la circostanza non è pienamente coerente rispetto la difesa inizialmente spesa dall'opponente secondo cui, nell'ambito dell'esecuzione del più volte menzionato accordo quadro, le parti avrebbero eseguito reciproche transazioni commerciali in cui Alfa avrebbe venduto alla Beta la merce di volta in volta richiesta, provvedendo quest'ultima al pagamento attraverso la consegna di merce disponibile presso il suo magazzino a scelta della stessa Alfa, attraverso, quindi, una sorta di datio in solutum. Per la verità, il riportato contratto quadro prevede come sia Beta a fornire merce a Alfa tenuta al pagamento, senza previsione di alcuna forma di compensazione mediante consegna di merce.

In ogni caso, anche volendo ricostruire i rapporti tra Alfa e Beta come reciproche vendite con conseguente credito corrispettivo reciproco, l'allegazione di parte opponente, così come indicata in atto introduttivo dei due giudizi riuniti, secondo cui in forza di dette vendite, Alfa sarebbe creditrice dell'importo complessivo di euro (omissis), in parte estinto, rimanendo l'opponente creditrice di un'ulteriore non meglio precisata somma, è talmente generica da non consentire adeguata difesa, genericità di allegazione che non è venuta meno entro il termine per la formulazione delle difese assertive, rimanendo prive di riscontro nelle allegazioni di Alfa quali precise vendite e per quali specifici corrispettivi importi sarebbero state eseguite in favore della cedente".

Il tutto si salda con quanto affermato dalla difesa di Banca (non oggetto di censura) che ha richiamato il verbale dell'udienza del 4 dicembre 2018 e l'ammissione ivi avvenuta ad opera della difesa di Alfa per la non contestazione dei fatti indicati al cap. 5 della memoria istruttoria ("che le merci elencate ai documenti di trasporto di cui ai documenti 12) e 14) del fascicolo Banca, fase di merito, sono state consegnate a Alfa nelle date e luoghi indicati nei predetti documenti (documenti da rammostrarsi al teste)". Con ciò che ne consegue in ordine alla dimostrazione dell'esecuzione delle forniture da cui derivano i crediti per € (omissis) portati dalle fatture Beta nn. 459 e 460 del 2015.

Indimostrata ogni allegazione generica e non provata in merito alla compensazione dei rapporti di credito – debito tra Alfa e Beta.

viii.- Col quarto motivo Alfa si è doluta del mancato esame dell'eccezione in tema di inesistenza del credito ceduto in forza del piano concordatario presentato da So.fin.com avanti il Tribunale di Roma. Il motivo è infondato.

Richiamato quanto stabilito nel precedente punto in ordine alla dimostrazione del credito, si osserva che il piano del 2016 ex art. 161 L.F. risulta atto di parte, sottoscritto dal liquidatore di Beta – parte in questa causa – e quindi non certo fidefacente per quanto attiene la posizione dei creditori. Deve poi aggiungersi, a negare valenza rispetto quanto indicato nel piano, che non pare dimessa la relazione del professionista; che non risulta nemmeno la relazione del commissario giudiziario ex art. 172 L.f. con l'indicazione della situazione patrimoniale e debitoria di Beta in una col voto dei creditori.

Banca (pag. 41 della proposta) risulta indicata quale creditore ceduto mentre gli asserti in ordine alla compensazione (pag. 26 del piano) non risultano in alcun modo chiariti dalla parte appellante con deduzioni che siano idonee a consentire, anche in questa fase - considerato quanto sopra detto per il credito - la compensazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ve. definitivamente decidendo nella causa civile proposta da Alfa contro Banca e contro Beta in liquidazione, così provvede:

- rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
- condanna Alfa alle spese del grado a favore di Banca e che si liquidano in €. 13.560 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- nulla per le spese nei restanti rapporti;
- dà atto, stante il rigetto dell'impugnativa, che sussistono i presupposti affinché Alfa sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

Il consigliere estensore Dr. Massimo Coltro Il Presidente Dr.ssa Rita Rigoni.

* * *

IL CASO

Alfa ha impugnato innanzi alla Corte d'Appello di Venezia la sentenza del Tribunale lagunare con la quale veniva condannata a pagare alla cessionaria Banca il credito maturato da Beta. L'appello verteva sui motivi di ricorso sollevati da Alfa e, in particolare, sull'opponibilità alla cessionaria di una clausola di incedibilità del credito contenuta in contratto quadro tra Alfa e Beta e, inoltre, sulla portata liberatoria della notificazione della cessione nei confronti del debitore. Le ulteriori questioni sollevate dall'attrice hanno riguardato, in primo luogo, la questione preliminare dell'eccezione di incompetenza per territorio, ritenuta infondata dalla Corte in quanto a seguito di riassunzione della Banca innanzi al giudice dichiarato competente, questo non è stato impugnato, come avrebbe dovuto essere, con regolamento di competenza da Alfa. In secondo luogo, le doglianze dell'attrice hanno riguardato il disconoscimento della sua firma alla base dell'accettazione del credito e l'errata valutazione dei documenti contabili e delle risultanze del piano di concordato preventivo di Beta. La Corte d'Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto i motivi infondati e ha condannato Alfa al pagamento delle spese del grado in favore della Banca.

COMMENTO

La sentenza in esame risulta di particolare interesse con riferimento a due diversi profili inerenti alla cessione del credito. In primo luogo, la Corte si è soffermata sul tema della clausola di incedibilità del credito inserita in un contratto quadro. È utile, al fine di questa analisi, procedere dall'art. 1260 c.c. ("Cedibilità dei crediti") e dal principio di libera circolazione dei crediti che ne discende. L'ordinamento mira a consentire la circolabilità del credito e a garantirne, al pari degli altri beni, un rapido scambio¹⁵. Infatti, il credito può essere trasferito a titolo oneroso e gratuito anche senza il consenso del debitore, purché lo stesso non abbia carattere strettamente personale e/o non sia vietato dalla legge. Dunque, "si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l'affidamento di normale cedibilità del credito e, pertanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore" 6.

Allo stesso tempo, la norma in esame prevede delle ipotesi di incedibilità del credito oggettive, discendenti dalla natura del credito e soggettive, a loro volta suddivisibili in legali e convenzionali.

Le ipotesi di incedibilità legali riguardano, a titolo esemplificativo, i crediti alimentari, i crediti per stipendio degli impiegati pubblici, i crediti per assegni familiari, i crediti verso la p.a. derivanti da contratti in corso e da appalti pubblici¹⁷.

Nel secondo caso, invece, possono essere gli stessi contraenti ad escludere la cedibilità di un credito attraverso l'inserimento di una clausola nelle condizioni generali di un contratto. Si deve fin da subito sottolineare che, una simile clausola, non può essere opposta al cessionario se non si provi che ne era a conoscenza al momento della cessione del credito. In caso contrario il debitore ceduto potrà rivalersi soltanto sul cedente per la violazione del patto di incedibilità del credito.

Il secondo comma dell'art. 1260 c.c., dunque, esprime due diversi principi fondamentali. Da un lato, il contratto non produce effetti nei confronti del terzo a meno che non sia previsto dalla legge, anche in base al più ampio principio generale dettato dall'art. 1372 c.c.¹⁹

Dall'altro, la norma delinea una tutela in favore del debitore, attraverso la previsione di opposizione del patto di incedibilità al terzo che ne era effettivamente a conoscenza²⁰.

La dottrina maggioritaria ha ritenuto che, ai fini dell'inserimento di una clausola di incedibilità del credito, debba potersi rintracciare un interesse del debitore meritevole di tutela dall'ordinamento, anche attraverso una verifica sulla effettiva essenzialità della persona del creditore nell'adempimento. Diversamente, si andrebbe contro quella che è la ratio dell'art. 1260 c.c., ossia favorire la libera circolazione del credito sul mercato²¹.

Nel caso oggetto di commento, il patto di non cedibilità è stato opposto dal debitore alla cessionaria senza darne prova della sua conoscenza. A ben vedere, infatti, essendo la cessionaria soggetto terzo e dunque estraneo ai rapporti intervenuti tra cedente e ceduto, il debitore avrebbe potuto dare prova del contratto e della conoscibilità del cessionario solo in presenza di una data certa.

A tal proposito infatti, l'art. 2704 c.c. stabilisce che la data della scrittura privata può essere considerata certa e opponibile ai terzi solo al ricorrere di determinate circostanze, le quali, nel caso concreto, non sono state provate dal debitore²². Non potendo definire con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una determinata data, il debitore non può far valere una clausola negoziale di incedibilità del credito.

In secondo luogo, la sentenza riprende un tema già ampiamente discusso in giurisprudenza e in dottrina riguardante la notificazione della cessione e gli effetti nei confronti del debitore ceduto.

Nel caso in esame l'attrice sostiene di non essere stato a conoscenza dell'avvenuta cessione per il tramite della notifica del decreto ingiuntivo da parte del cessionario.

_

¹⁵ FUSCO, Il credito e la sua incedibilità alla luce del Decreto Bersani, in Giust. civ., fasc.9, 2010, pag. 415.

¹⁶ Cass. Civ, Sez. I, 26 febbraio 2020, n. 5129 in De Jure, Giuffrè

¹⁷ Art. 1260 c.c. in Codice Civile Commentato, in De Jure.

¹⁸ Cfr. Commento a Cass. Civ., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6982 in questo Osservatorio, n. 2/2018.

^{19 &}quot;Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge", art. 1372 c.c.

²⁰ Cass. Civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 825, in *De Jure*, Giuffrè; Cass. Civ, Sez. I, 26 febbraio 2020, n. 5129 in *De Jure*, Giuffrè.

²¹ Art. 1260 c.c. in Codice Civile Commentato, in De Jure; CIAN, TRABUCCHI, Commentario breve al Codice Civile, a cura di CIAN, art. 1260 c.c., 1322; DE DONNO, Deterioramento della posizione del debitore e limiti alla circolazione del credito, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, fasc. 4, 2021, 1182.

²² CIAN, TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice Civile*, a cura di CIAN, art. 2704 c.c., 3525.

È utile fare una premessa. La cessione del credito, ai sensi dell'art. 1264 c.c. ha effetto nei confronti del debitore ceduto "quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata". Il secondo comma dell'art. 1264 c.c. specifica, inoltre, che il debitore che paghi al cedente anche prima della notificazione non è liberato "se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione". Ciò significa che la notificazione della cessione non è condizione di efficacia della cessione del credito, costituendo aspetto rilevante per il debitore solamente sotto il profilo dell'efficacia liberatoria nei confronti del cessionario, nel caso in cui effettui il pagamento al cedente²⁴.

Dunque, mentre la cessione del credito si perfeziona già con l'accordo tra cedente e cessionario, la notificazione o l'accettazione interrompono invece il rapporto tra il debitore e il cedente con la conseguenza che il primo resterà vincolato solamente nei confronti del cessionario.

La norma in esame è volta a tutelare il cessionario contro la mala fede del debitore che dovesse pagare al cedente dopo essere venuto a conoscenza della cessione. Se ne deve infine desumere un dovere giuridico di correttezza ex art. 1176 c.c. in capo al debitore, il quale è tenuto ad agire secondo la diligenza del buon padre di famiglia pagando a chi appare legittimato a ricevere il pagamento²⁵.

Una simile riflessione deve tenere conto anche della circostanza che la notifica della cessione è un atto a forma libera. Infatti una recente sentenza ha affermato che 'la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità"²⁶, essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a porre il debitore in grado di conoscere della mutata titolarità del rapporto obbligatorio²⁷.

Ne consegue che la notifica del decreto ingiuntivo da parte del cessionario al debitore si traduce in una notifica dell'avvenuta cessione²⁸.

Infine, la Corte, nel trattare l'ultimo motivo di rigetto dell'appello, si è soffermata sulla presunta compensazione del credito allegata dalla debitrice che, in realtà, altro non ha fatto che evidenziare l'esistenza del credito azionato da Banca e contestato dalla debitrice stessa. Alfa ha sostenuto di aver estinto il debito per compensazione attraverso una datio in solutum, concretizzatasi in consegna merce.

La Corte ha sottolineato che, al fine dell'operatività della compensazione, è necessario indicare nel contratto la previsione dell'estinzione del debito tramite datio in solutum con conseguente allegazione in giudizio specifica atta a provarne lo scambio.

Avv. Bruna Alessandra Fossati alessandra.fossati@munaricavani.it

Dott.ssa Agnese Gozzi
agnese.gozzi@munaricavani.it

²³ ALESSI, MANNINO, La circolazione del credito, ibidem.

²⁴ Cass. civ., Sez. III, 19 febbraio 2019, n. 4713; Trib. Milano, Sez. VI, 29 ottobre 2020, n. 6789; Cass. Civ., Sez. II, 30 aprile 2021, n. 11436; Cass. civ., Sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257 in *De Jure*, Giuffrè; Cfr. Commento a Cass. Civ., Sez. VI, 14 ottobre 2021, n. 28093 in questo Osservatorio, n. 4/2021, note 11 e 12.

²⁵ ALESSI, MANNINO, La circolazione del credito, ibidem.

²⁶ Cass. civ., Sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257 in De Jure, Giuffrè.

²⁷ Cass. Civ., Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12734, in *De Jure*, Giuffrè.

²⁸ ALESSI, MANNINO, *La circolazione del credito*, Tomo Primo, in *Trattato delle obbligazioni*, diretto da GAROFALO, TALAMANCA, 2008, 615.

3. Tribunale Messina, Sez. Civ. II, 8 novembre 2021, n. 1887

Obbligazioni e contratti – Cessione del credito – Crediti verso la p.a. derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto – Mancata adesione della Pubblica Amministrazione (P.A.) – Carenza di legittimazione attiva del *Factor* – Sussiste

(Art. 1260 c.c.; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 70)

Il divieto di cessione del credito della P.A. senza il consenso dell'Ente vige per l'intera durata del rapporto contrattuale; una volta terminata l'esecuzione del rapporto, non sarà più applicabile il potere di veto della pubblica amministrazione, riespandendosi la disciplina generale codicistica fondata sul principio di libera cedibilità del credito.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE

in persona del G.O.P., dott.ssa Francesca Starvaggi, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4609/19 R.G. e vertente

Tra

Comune di [Beta], P.I. --omissis--, in persona del Sindaco pro tempore, sig. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS)

- Attore opponente -

contro

Banca [Alfa], con sede legale in (OMISSIS), P.I. --omissis--, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS)

- Convenuta opposta -

Conclusione delle parti: i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 83, c. 7, D.L. n. 18/2020 rispettivamente depositate in data 25.05.2021 e 21.05.2021.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell'11.09.2019 regolarmente notificato, il Comune di [Beta] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1123/2019 emesso dal Tribunale di Messina in data 16.07.19, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 19.773,30, oltre interessi e spese di procedura, in favore di Banca [Alfa], a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica e gas effettuata da Enel Energia S.p.A. L'opponente assumeva la carenza di legittimazione attiva di Banca Sistema S.p.a., avendo rifiutato il Comune di [Beta] la cessione da parte di Enel Energia dei crediti derivanti da somministrazioni, e nel merito l'insussistenza del credito in relazione alle singole fatture emesse. Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto delle avversarie istanze e la conferma del decreto ingiuntivo. Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa, non ulteriormente istruita, veniva assunta in decisione all'udienza dell'1.06.2021 sulle conclusioni indicate in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta. Banca [Alfa], odierna opposta, dichiarandosi cessionaria pro soluto, a seguito di due distinti atti di cessione (rispettivamente atto di cessione di crediti in Notaio (OMISSIS) rep. n. 226.950, racc. 77.567 e atto di cessione di crediti in Notaio (OMISSIS) rep. n. 54715, racc. 27444), del presunto credito di euro 19.773,30 asseritamente vantato da Enel Energia S.p.a. nei confronti del Comune di [Beta], ha agito in via monitoria nei confronti dell'Ente per il recupero del credito de quo. Parte opponente ha preliminarmente rilevato la carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta nel procedimento monitorio, con conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo emesso in suo favore, ritenendo, a sostegno, che la cessione dei crediti oggetto della presente controversia non rientri nella generale disciplina del codice civile, ma che, data la debitrice (ente pubblico), rientri nella speciale disciplina secondo la quale il trasferimento di un diritto di credito vantato nei confronti della p.a., oltre a richiedere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, necessiti dell'accettazione dell'amministrazione medesima, con l'ulteriore conseguenza che l'opponibilità dell'avvenuta cessione da parte del creditore cessionario al debitore sia subordinata al consenso espresso dell'ente. Sul punto, va evidenziato che la disciplina speciale derogatoria alla generale disciplina civilistica trova regolamentazione nell'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923 (Legge Contabilità dello Stato). Secondo la norma richiamata, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito si applica solo ai contratti di durata, mentre se ne esclude l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti invece in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c.. La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti ravvisato che 'il legislatore nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A., con il divieto di cessione senza la adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o la fornitura) ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore, in quanto ha ravvisato l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto' (Cass. n. 268/2006; Cass. n. 2209/2007; Cass. n. 18339/2014). Inoltre, va evidenziato, che l'espressa adesione della P.A. è richiesta solo durante la fase esecutiva del contratto, come testualmente precisato dall'art. 9 della L. 2248/1865, che si riferisce ai contratti in corso, dell'art. 70 del R.D. n. 2440/1923. Con la conseguenza che una volata terminata l'esecuzione del rapporto non sarà più applicabile il potere di veto della pubblica amministrazione, rispandendosi la disciplina generale codicistica (in tal senso Cass. 268/2006; Cass. 2209/200/). Ed invero che la disciplina de qua vada applicata alla fattispecie in esame discende in primo luogo dalla circostanza che si verte nell'ambito di contratto di fornitura, nello specifico energia elettrica e gas, la cui natura è da ritenersi di durata e non ad esecuzione istantanea o periodica. Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che le cessioni - notificate in data 13/04/2017 ed in data 31/07/2017 - siano avvenute nel corso dell'esecuzione del contratto, quando ancora la fornitura non era completamente eseguita. Pertanto, per la validità e l'efficacia della degli atti cessione dei crediti intervenuti tra Enel Energia S.p.a. e Banca [Alfa] nei confronti del Comune di [Beta] e quindi del trasferimento della titolarità dei crediti occorreva l'espressa accettazione della amministrazione interessata alla cessione. Nel caso de quo, l'Amministrazione Comunale non solo ha concesso espressa adesione, ma anzi ha espressamente rifiutato le cessioni (rispettivamente con nota prot. 9229 del 27/04/2017 e con nota prot.17490 del 09/08/2017), con ciò determinando, come previsto dalla disciplina derogatoria menzionata, l'inopponibilità dei trasferimenti. Ne consegue che la pretesa cessionaria Banca [Alfa] esperita nella fase monitoria, non era supportata da legittimazione ad agire nei confronti del Comune di [Beta], con conseguente assorbimento delle altre questioni in punto di merito. Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal DM 55/2014, applicando i valori medi previsti per ogni fase processuale svolta (non vi è stata fase istruttoria), tenuto conto del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Comune di [Beta] contro Banca [Alfa], in persona del legale rappresentante pro tempore, così dispone:

- accoglie l'opposizione e revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 1123/2019 emesso dal Tribunale di Messina in data 16.07.19;
- condanna Banca [Alfa], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali nei confronti di parte opposta nella misura complessiva di Euro 3.235,00, oltre euro 126,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Messina, 7 novembre 2021.

Depositata in cancelleria il 8 novembre 2021.

* * *

IL CASO

Banca Alfa ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Messina l'emissione nei confronti del Comune Beta di un decreto ingiuntivo a pagamento della somma di euro 19.773,30, oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo della somministrazione di energia elettrica e gas effettuata da Enel Energia S.p.A. a favore del Comune Beta e oggetto di cessione.

Il Comune Beta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo la carenza di legittimazione attiva di Banca Alfa: il Comune, infatti, aveva rifiutato la cessione da parte di Enel Energia dei crediti derivanti da somministrazioni. Nel merito l'opponente ha contestato la sussistenza del credito in relazione alle singole fatture emesse.

Banca Alfa si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle istanze avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., non ha svolto attività istruita ulteriore e, fatte precisare le conclusioni, ha concesso i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

COMMENTO

La fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale ha per oggetto la revoca di un decreto ingiuntivo emesso in virtù di una cessione di credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione, per carenza di legittimazione ad agire nel procedimento monitorio della Banca cessionaria.

La pronuncia ripercorre in modo organico, ordinato e sintetico la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA che ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 c.c. e seguenti²⁹.

Le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile.

La prima importante differenza che si riscontra rispetto a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c.³⁰, che disciplina il principio della libera cedibilità del credito, è che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione. Affinché la cessione del credito sia opponibile, è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso. Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 2248/1865, tuttora in vigore, sul contenzioso amministrativo, "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata".

Successivamente il legislatore nell'ambito della normativa di cui al Regio Decreto n. 2440/1923 in materia di "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", ha richiamato espressamente la disciplina di cui alla Legge 2248/1865. L'art. 70 del predetto RD, infatti, prevede che in caso di somme dovute dallo

30 Art. 1260 c.c.: "Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge".

²⁹ Cfr. Commento a Tribunale di Siena, 2 luglio 2021 in questo Osservatorio, n. 3/2021.

Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865³¹.

In base al dato testuale di questa norma, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito, si applica solo ai contratti di durata, con esclusione dell'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'articolo 1260 c.c. C.C., salvo alcune precisazioni a proposito della forma della cessione indicate dall'art. 69, comma 3, del Regio Decreto n. 2440/1923. In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte, oltre che nelle pronunce richiamate dal Tribunale di Messina, anche nella sentenza della terza sezione civile, la n. 981/2002³², ove si è affermato che "il divieto di cessione senza l'"adesione" della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne deriva che la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall'art. 69, comma 3, r.d. n. 2440 del 1923) all'ordinaria disciplina codicistica".

Come correttamente evidenziato in sentenza, l'adesione della PA è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art 9 della Legge n. 2248/1865, che si riferisce ai "contratti in corso", e dall'art. 70 r.d. n. 2440/1923. Una volta terminata l'esecuzione dello stesso, infatti, non sarà più applicabile il potere di veto della pubblica amministrazione. In questi casi tornerà ad applicarsi la disciplina generale codicistica (art. 1260 c.c. e seguenti).

Il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di somministrazione di energia elettrica è un contratto di durata e dalla documentazione in atti è risultato che le cessioni siano state notificate nel corso dell'esecuzione del contratto, quando la fornitura non era ancora completamente eseguita, per la validità degli atti di cessione dei crediti tra Enel Energia S.p.A. e Banca Alfa nei confronti del Comune Beta occorreva l'espressa accettazione della amministrazione interessata alla cessione. Il Comune Beta ha espressamente rifiutato le cessioni con ciò determinando l'inopponibilità dei trasferimenti.

Il Comune, infatti, non aveva mai concesso adesione alle cessioni e per la validità ed efficacia del trasferimento della titolarità del credito, con conseguente opponibilità della cessione stessa, occorreva l'espressa accettazione, da parte dell'Amministrazione interessata, alla cessione del credito.

Per l'effetto la pretesa della Banca Alfa cessionaria esperita in fase monitoria non era supportata da legittimazione ad agire nei confronti del Comune con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Comune Beta.

Avv. Bruna Alessandra Fossati alessandra.fossati@munaricavani.it

_

³¹ Una disciplina analoga è stata poi introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 del D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Il legislatore in questa norma ha ritenuto opportuno introdurre, oltre al meccanismo del consenso, anche quello del silenzio assenso al fine di garantire maggior certezza del diritto nei confronti dei soggetti privati.

³² Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2002, n. 981

4. Tribunale di Ancona, Sez. Civ. I, 20 dicembre 2021, n. 1667

Cessione "in blocco" di crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B. – Prova della titolarità del credito in capo al cessionario – Pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale – Idoneità (D.Lgs., 1 settembre 1993 n. 385, art. 58; Codice Civile, art. 1264)

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1490 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da:

[Alfa], rappresentata e difesa dall'avv. (omissis) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (omissis), (omissis);

- appellante -

contro

[Beta], rappresentata e difesa dall'avv. (omissis) e dall'avv. (omissis), elettivamente domiciliato a (omissis), Via (omissis);

- appellato -

CONCLUSIONI:

PER L'APPELLANTE: "in merito: in riforma dell'appellata sentenza, annullare e/o revocare l'opposto decreto, respingendo la pretesa monitoria, perché infondata in fatto e diritto; con vittoria di spesa del doppio grado di giudizio".

PER L'APPELLATO: "In via preliminare, di rito, dichiarare l'inammissibilità del gravame proposta dal sig. Se. Ci. per le causali tutte esposte in narrativa.

- 1 -

In via principale, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

- 1. Con sentenza n. 17/2021, depositata in Cancelleria il 02.02.2021, il Giudice di Pace di Senigallia, definitivamente pronunciando nella causa n. 209/2020 R.G., promossa da Alfa contro Beta, ha rigettato la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
- 2. Il giudizio di primo grado può essere così sintetizzato.
- Ci. Se. ha proposto opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 84/2020, con il quale è stato condannato al pagamento della somma di (omissis), per le seguenti ragioni:
- difetto di legittimazione passiva;

- prescrizione del credito;
- difetto di legittimazione attiva;
- mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento del 12.09.2003;
- mancanza del requisito della certezza del credito ex art. 633 c.p.c..

Beta si è costituita ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.

Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione rilevando che: l'opposta è cessionaria del credito e, dunque, legittimata ad agire per il recupero della somma; non vi è prova alcuna della prescrizione del diritto, tenuto conto delle diffide legali inviate successivamente alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento; la costituzione del signor Se. ha superato il problema relativo alla presunta omonimia.

- 3. La sentenza del Giudice di Pace è stata impugnata da Alfa con atto di appello con il quale ne ha chiesto la riforma per i seguenti motivi:
- il ricorso è rivolto a Se. Ci., nato a Chiaiani il 24.1.80 e non all'opponente Se. Ci., nato a Na., a cui è stato notificato;
- mancata sottoscrizione della richiesta di prestito personale del 12.9.2003;
- difetto di legittimazione attiva in quanto Beta non avrebbe provato che la cessione intercorsa con Banca fosse comprensiva anche del credito verso Se. Ci. nato a Na., 2 né l'intervenuta cessione del credito intercorsa in precedenza tra Banca e Finanziaria Delta;
- prescrizione del credito in quanto le copie degli avvisi di ricevimento delle diffide non conterrebbero alcun riferimento e/o collegamento alle diffide, sicché non sarebbe possibile verificare se effettivamente riferiscano alle intimazioni.

Inoltre le ricevute riporterebbero firme che non sono a lui riconducibili, come risulterebbe da un semplice raffronto con la firma apposta in calce alla procura alle liti.

- 4. Beta si è regolarmente costituita in giudizio ed ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Nel merito ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, rilevando che:
- sarebbe legittimata ad agire in giudizio in quanto il credito vantato nei confronti dell'appellante è stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- non vi sarebbe alcun caso di omonimia in quanto l'indicazione nel ricorso di una città diversa da quella di nascita dell'appellante configurerebbe un mero refuso che non inficerebbe la piena e chiara individuazione della persona del debitore;
- il disconoscimento della sottoscrizione del contratto è stato contestato ed è stata proposta anche istanza di verificazione, nonché l'ammissione di ctu grafologica;
- il decorso del termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dalle lettere del 18.07.2013 e del 21.04.2017, inviate proprio al fine di sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione.
- 5. Alla prima udienza del il Giudice ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 23.09.2021, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 6. L'eccezione di difetto di difetto di legittimazione per assenza della prova della titolarità del credito è fondata per le seguenti ragioni.
- 3 6.1 L'appellante, sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dedotto che non vi sarebbe alcuna prova circa la titolarità di Beta del credito vantato, considerato che:
- Beta non avrebbe dato alcuna prova che la cessione intercorsa con Banca si riferiva anche al credito azionato in sede monitoria, atteso che la cessionaria non potrebbe limitarsi a produrre la Gazzetta Ufficiale, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata che la cessione ha riguardato anche lo specifico credito azionato;
- Banca aveva, in precedenza, acquistato il credito da Finanziaria Delta, ma neppure di tale cessione vi sarebbe prova.
- 6.2 Beta sul punto ha rilevato che:

- il credito vantato nei confronti del signor Se. è stato oggetto di una cessione di credito e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- ai sensi dell'art. 58 T.U.B. la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e produce gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie;
- la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 15884 del 13/06/2019 ha affermato che "in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione";
- nel contratto di cessione Banca–Beta sono indicati, ad ogni effetto di legge, i criteri utili e necessari all'agevole individuazione del credito in parola tra quelli oggetto di cessione.
- 6.3 Giova allora premettere che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione un'altra la prova della sua esistenza e del suo 4 specifico contenuto, né dell'inserimento dello specifico credito azionato all'interno dell'operazione.

Infatti, come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, "non può essere condivisa - va rilevato prima di ogni altra cosa - la tesi del ricorrente di assegnare all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco" considerato che "la disposizione dell'art. 58, comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2:

vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (pur se in limine, è opportuno precisare anche che, nella specie, non risultano indicati gli estremi per un'eventuale applicazione del regime derogatorio della disciplina di diritto comune di cui alla L. 29 maggio 1999, n. 130, ma solo per quello derogatorio di cui all'art. 58, comma 4 TUB) (cfr. Cass. n. 5617 del 28/02/2020). Nel caso di eventuale contestazione da parte del debitore, dunque, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.

Tale criterio di riparto dell'onere della prova è stato chiaramente precisato dalla Corte di Cassazione che, in un caso analogo a quello che ci occupa (i giudici di merito avevano accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto l'asserito cessionario a seguito di esplicita contestazione dell'ingiunto non aveva fornito la prova idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco), ha rigettato il ricorso della cessionaria affermando che: "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, citata dalla - 5 - corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito" (cfr. Cass. n. 24798 del 05/11/2020). 6.4 Nel caso che ci occupa emerge chiaramente dal contenuto di tutti gli atti difensivi che il signor Se. ha contestato la titolarità in capo ad Beta del credito azionato e, in particolare, l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco.

Tale eccezione è chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco-incontroverso - non è sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione, tenuto conto peraltro che il credito azionato si riferisce ad un contratto sottoscritto con Finanziaria Delta, dunque un soggetto diverso ed ulteriore da Banca e Beta.

In considerazione di un'eccezione così specifica era dunque onere della Beta fornire la prova non solo dell'effettività della cessione in blocco, ma anche che il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione e che Banca aveva, a sua volta, acquistato in precedenza.

Beta, tuttavia, non ha assolto a tale onere della prova.

Giova anzitutto evidenziare che in questa fase l'appellato non ha prodotto il fascicolo dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, ma ha depositato soltanto i documenti da 1 a 15 allegati unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado (doc. nominato "produzioni fascicolo primo grado.zip").

In ogni caso, dalla lettura del documento 3, contenente il ricorso per decreto ingiuntivo, si evince che Beta in sede monitoria ha prodotto soltanto l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della operazione di cartolarizzazione intercorsa con Banca, ossia documentazione rilevante solo ai fini dell'art. 1264 c.c..

Nel giudizio di opposizione Beta ha prodotto anche il relativo contratto di cessione (doc. 15), al quale è stato allegato un elenco dei crediti ceduti, nel quale si fa riferimento soltanto ad un portafoglio di crediti nella titolarità di Banca e dalla medesima precedentemente acquistati per effetto di plurime operazioni di cessione, senza tuttavia fornire ulteriori specificazioni.

- 6 - Trattasi, dunque, di indicazione eccessivamente generica che rende i singoli crediti sostanzialmente non identificati né concretamene identificabili.

L'appellata, inoltre, non ha fornito alcuna prova della precedente cessione del credito intercorsa tra Finanziaria Delta e Banca.

È infatti priva di qualsiasi efficacia probatoria l'indicazione contenuta nel contratto stipulato tra Banca e Beta, nel quale come detto si dà atto che la cessione si riferisce a crediti che derivano da una serie di contratti, alcuni dei quali conclusi con Finanziaria Delta, per l'evidente ragione che, trattandosi di una dichiarazione unilaterale effettuata dalla prima cessionaria (ossia Banca), nulla dimostra sia rispetto all'effettività della cessione, sia rispetto all'eventuale inserimento nell'operazione dello specifico credito azionato in sede monitoria.

Quest'ultima lacuna istruttoria, peraltro, sarebbe di per sé sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'eccezione, considerato che quando il credito deriva da cessioni plurime grava sul cessionario l'onere di fornire la prova di ciascun trasferimento.

In conclusione, poiché Beta, a seguito di esplicita contestazione dell'opponente, non ha fornito la prova idonea a dimostrare la cessione del credito intercorsa tra Finanziaria Delta e Banca e la successiva inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 Tub, va accolta l'eccezione di difetto di titolarità del diritto dedotto in giudizio ed affermato il difetto di legittimazione sostanziale in capo ad Beta, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi d'appello.

7. Per questi motivi l'appello va accolto con condanna di Beta al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo indicato dal Giudice di Pace, che non è stato oggetto di alcuna contestazione, mentre con riferimento a questa fase, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/20914, in euro 1.620,00 (euro 405,00 per la fase di studio, euro 405,00 per la fase introduttiva ed euro 810,00 per la fase decisionale, tenuto conto che non è stata effettuata alcuna attività istruttoria).

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in persona del giudice dott. Valerio Guidarelli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie l'appello proposto da Alfa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 84/2020 emesso dal Giudice di Pace di Senigallia;

condanna Beta al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in euro 76,00 per anticipazioni ed euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge;

condanna Beta al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 174,00 per anticipazioni ed euro 1.620,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.

Si comunichi.

Ancona, 16 dicembre 2021.

Il Giudice dott. Valerio Guidarelli.

* * *

IL CASO

La fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale di Ancona in materia di cessione del credito ruota attorno alla mancata prova della titolarità del credito da parte del cessionario.

La pronuncia qui in commento trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società Alfa per difetto di legittimazione attiva in capo alla società Beta, a favore della quale era stato emesso il provvedimento monitorio.

Il Giudice di Pace di Senigallia ha rigettato l'opposizione di Alfa, rilevando che "l'opposta è cessionaria del credito e, dunque, legittimata ad agire per il recupero della somma".

Alfa ha proposto appello avverso la suindicata pronuncia di primo grado. L'appellante tra i vari motivi di gravame addotti nell'atto di citazione in appello, ha contestato ancora una volta il difetto di titolarità di Beta del credito vantato. Secondo l'appellante, Beta non ha fornito la prova che la cessione intercorsa tra essa e la Banca cedente fosse comprensiva anche del credito di cui al decreto ingiuntivo, "atteso che la cessionaria non potrebbe limitarsi a produrre la Gazzetta Ufficiale, ma deve dimostrare documentalmente e in maniera circostanziata che la cessione ha riguardato anche lo specifico credito azionato".

Beta si è costituita, contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedendo la conferma della sentenza del Giudice di Pace. Secondo Beta, infatti, "il credito vantato nei confronti dell'appellante è stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; ai sensi dell'art. 58 T.U.B. la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e produce gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie".

In altre parole, l'appellata ha ritenuto che la pubblicazione della cessione "in blocco" dei crediti in Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente quale prova della cessione.

Il Giudice del gravame, non condividendo la tesi difensiva dell'appellata, ha accolto l'appello di Alfa, dichiarando l'eccezione di difetto di titolarità del diritto dedotto in giudizio fondata e affermando il difetto di legittimazione sostanziale in capo a Beta. Secondo il Giudice di secondo grado, Beta non ha fornito la prova "non solo dell'effettività della cessione in blocco, ma anche che il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione". Per il Tribunale di Ancona, "la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione, un'altra prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto, né dell'inserimento dello specifico credito azionato all'interno dell'operazione".

Pertanto il Giudice dell'impugnazione ha ritenuto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

In conclusione, il Tribunale ha ritenuto non fornita idonea prova documentale della legittimazione da parte dell'appellata e conseguentemente, ha accolto l'appello proposto da Alfa e revocato il decreto emesso dal Giudice di Pace di Senigallia.

COMMENTO

Con la sentenza in commento il Tribunale di Ancona si pronuncia in merito all'efficacia — in termini di prova della legittimazione attiva — dell'avviso di cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB.

La sentenza rappresenta una ulteriore pronuncia giurisprudenziale sulla funzione dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB, e precisamente se sia o meno sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale¹.

Innanzitutto occorre sottolineare che la cessione di cui alla sentenza in commento è disciplinata dagli articoli 1 e 4 della L. n. 130/1999 e dall'art. 58 TUB, trattandosi di operazione di cartolarizzazione dei crediti. La predetta disposizione normativa introduce, come è noto, la possibilità per la banca cessionaria di una notificazione semplificata ai debitori, da attuarsi attraverso la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'art. 58, comma 2, TUB stabilisce infatti che "La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità" e, pertanto, ai sensi del successivo comma 4, "Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile".

Tale prescrizione rende l'eventuale pagamento del debitore al cedente inopponibile al cessionario se intervenuto successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in deroga al citato art. 1264 c.c. che dispone che "La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata".

Come chiarito dalla dottrina² e dalla giurisprudenza³, il meccanismo pubblicitario previsto dall'art. 58 T.U.B. è volto ad agevolare l'attività imprenditoriale, attese le difficoltà che potrebbero sorgere per rendere opponibili a terzi la cessione in massa di crediti attraverso il regime codicistico, il quale prevede formali adempimenti relativi a ciascuna posizione creditoria ceduta atomisticamente considerata⁴.

In definitiva, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, dal momento che la pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c.

26

٠

¹ Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188 in *Gius. Civ. Mass.*, 2018; Cass. civ., 17 marzo 2006, n. 5997, in *Giust. civ. Mass.*, 2006; Trib. Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640, in questo *Osservatorio*, n. 1/2020; Trib. Avezzano, 3 luglio 2020, in questo Osservatorio n. 3/2020.

² DIMUNDO, L'inefficacia nei confronti del fallimento del cedente della cessione dei crediti d'impresa, in Fall., 2016, 167.

³ Ex plurimis, Cass. civ., 29 settembre 2020, n. 20495, in CED Cassazione, 2020, secondo la quale "L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti".

⁴ Lo scopo di semplificazione e agevolazione è peraltro confermato dalle disposizioni attuative di Banca d'Italia, secondo cui le deroghe introdotte al diritto comune al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione consentono agli istituti bancari di rendersi cessionarie di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Sul punto, v. BANCA D'ITALIA, *Istruzione di vigilanza per le banche*, circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo III, Capitolo V, Cessioni di rapporti giuridici.

Con riferimento al meccanismo pubblicitario di cui all'art. 58 T.U.B., e precisamente sul tema dell'efficacia della pubblicazione in G.U. delle cessioni di rapporti giuridici in blocco si è sviluppato un dibattito che vede contrapposti due indirizzi:

- il primo orientamento secondo il quale "il contratto di cessione di crediti in blocco non è sottoposto a specifici requisiti formali a pena di invalidità, la prova dell'esistenza dello stesso può essere fornita in giudizio con qualunque mezzo. Di conseguenza, l'onere probatorio è ben assolto con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale – la cui funzione è quella di notiziare la collettività e i debitori ceduti dell'esistenza del negozio di cessione e del suo oggetto, sì da dare contezza della novazione soggettiva del lato attivo del rapporto – purché dia contezza del contenuto del contratto e delle caratteristiche specifiche dei crediti ricompresi nell'oggetto della cessione";

- il secondo orientamento, prevalente in giurisprudenza⁶, al quale aderisce anche il Tribunale di Ancona nella sentenza in commento, invece, sostiene che "la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa". Una parte della giurisprudenza di legittimità afferma infatti che "la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad 'aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco' (art. 58, comma 1, TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere".

Come anticipato, la sentenza in commento ha aderito al secondo orientamento sopraesposto e ha precisato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale realizza unicamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere del tutto equiparata alla notifica al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c.

Volendo, quindi, dare una risposta alla questione che si pone laddove l'opponente (o comunque il debitore asseritamente ceduto) contesti la legittimazione attiva della parte che si assuma cessionaria del credito, se sia sufficiente o meno il riferimento all'avviso in Gazzetta per assolvere all'onere probatorio gravante sul cessionario⁹, essa non può essere univoca.

Se da un lato può dirsi in modo inequivocabile che la pubblicazione realizza certamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere del tutto equiparata alla notifica al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., dall'altro lato invece la questione attinente all'assegnazione all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del ruolo di attestare la legittimazione attiva

8 Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5617, in *Il caso.it*, 2020.

27

.

⁵Trib. Verona, 29 novembre 2021, in *Quotidiano Giuridico*, 2022; orientamento espresso da Cass. civ., 13 giugno 2019, n.15884, in banda dati DeJure: "è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione"; Corte appello Perugia, 27 settembre 2021, n.549, in banca dati DeJure: "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione".

⁶ Così Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188, cit; cfr. Cass. civ., 23 febbraio 2018, n. 4453, in Dir. Fall., 1, 2019; si vedano poi Cass. civ., 8 ottobre 2010, n. 20914 (in Guida al diritto, 2011, 1, 86) e Cass. civ., 16 giugno 2006, n. 13954 (in Giust. civ. Mass., 2006, 6), per cui essa "sostituisce la notificazione"; cfr. altresì Cass. civ. 17 marzo 2006, n. 5997 (in Foro It., 2007, I, 1582) che parla di "presupposto di efficacia" (e non di validità). Detto orientamento risulta peraltro dominante anche nella giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Trib. Benevento, 13 gennaio 2017e Trib. Bari, 13 luglio 2016).

⁷ Trib. Ancona, 20 dicembre 2021, n. 1667.

^{9 &}quot;...nel caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione. Può fornire tale prova dimostrando che dal contenuto dell'avviso in G.U. è possibile risalire al con certezza ad un blocco di rapporti in cui rientra quello oggetto di causa, ovvero esibendo i documenti contrattuali negoziati con il cedente...": Cass. civ., 5 settembre 2019, n. 22151, in banca dati DeJure.

dell'assunto cessionario di crediti in blocco, a fronte della contestazione da parte del debitore ceduto del difetto di legittimazione attiva, non ha una soluzione certa e sembra che vada affrontata esaminando il contenuto dell'avviso stesso.

In particolare, dalla disamina della giurisprudenza è emerso che se il contenuto dell'avviso non è univoco, la prova della cessione va data mediante l'esibizione dei documenti contrattuali idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.

Si reputa che questa possa essere la chiave di lettura della sentenza in commento, che ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio considerando la documentazioni prodotta dalla società cessionaria - cioè l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della operazione di cartolarizzazione e il contratto di cessione al quale è stato allegato un elenco dei crediti ceduti - eccessivamente generica tale da non rendere i singoli crediti sostanzialmente identificati, né concretamente identificabili.

A sostegno di questa interpretazione, si richiama un precedente commentato in questo Osservatorio¹⁰ che ha fondato la sua decisione su due circostanze specifiche. In primo luogo, secondo il giudice di merito, l'avviso in Gazzetta Ufficiale ha specificato la data dell'intervenuto contratto di cessione senza indicare altri estremi, requisito, invece, richiesto quale presupposto da Cass. civ. n. 2780 del 31 gennaio 2019¹¹. In secondo luogo, poi, l'esame dell'elenco dei rapporti oggetto della cessione rinvenuti sulla pagina web richiamata nell'avviso (e, più specificamente, nei file da questa scaricabili) non ha consentito di rinvenire il codice asseritamente assegnato al rapporto in contestazione.

Alla luce delle considerazioni esposte, tuttavia si reputa impossibile allo stato individuare senza incertezze quando l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB in capo alla società cessionaria di crediti di fronte alla contestazione della controparte possa essere assolto unicamente dal contenuto dell'avviso in Gazzetta Ufficiale che consente di risalire con certezza ad un blocco di rapporti in cui rientra quello oggetto di causa, o, invece esso non sia idoneo a dimostrare la cessione del credito e conseguentemente sia necessario esibire i documenti contrattuali negoziati con il cedente.

Avv. Nataly De Pace nataly.depace@munaricavani.it

-

¹⁰ Trib. Avezzano, 3 luglio 2020, in questo Osservatorio n. 3/2020.

¹¹ Cass. civ., 31 gennaio 2019, n. 2780 in banca dati Pluris: "...la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacchè una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto..." (in motivazione).

5. Tribunale Busto Arsizio, Sez. Civ. III, 22 dicembre 2021, n. 1816

Cessione del credito - Crediti risarcitori - Contratti di trasporto aereo - Cedibilità dei crediti - Giurisdizione

(Art. 1260 cod. civ. – Art. 7 Regolamento CE n. 261/2004 – Regolamento UE n. 1215/2012 – Art. 106 D.Lgs. n. 385/1993)

La cessione in massa di crediti risarcitori da inadempimento di contratti di trasporto aereo non rientra nelle attività strictu sensu finanziarie. L'acquisto di crediti a titolo oneroso, esercitato nei confronti del pubblico, per essere qualificato come esercizio di attività finanziaria deve risultare inserito in un'operazione di natura finanziaria, ossia deve avere una specifica causa di finanziamento. Di conseguenza non tutti gli acquisti onerosi di crediti rientrano nel novero delle attività finanziarie e devono essere compiuti solo da intermediari finanziari abilitati, ma solo quelli attraverso i quali si realizza un'operazione di finanziamento. Rientrano nella prima ipotesi (e dunque non necessitano di specifica autorizzazione) le cessioni di credito che abbiano ad oggetto crediti litigiosi di importo irrisorio relativi all'inadempimento dei contratti di trasporto aereo, il cui scopo pratico non è quello di procurare provvista finanziaria ai passeggeri dei voli cancellati o in ritardo, bensì di agevolare l'azionamento dei diritti risarcitori derivanti dall'inadempimento del contratto, attribuendoli ad un operatore professionale in grado di sopportare i costi e l'alea - diversamente eccessivi per il singolo passeggero - del recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti ceduti.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE TERZA CIVILE

nella persona del: Dott. COSENTINO Nicola ha pronunciato la seguente:

- Giudice -

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.r.g. 3070/2020 promossa da: [Alfa], in persona del suo legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. (omissis) e dell'avv. (omissis); - attrice appellante -

contro

[Beta], (C.F. (OMISSIS)), in persona del suo procuratore, con il patrocinio degli avv.ti (omissis), (omissis) e (omissis);

- convenuta appellata -

CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE.

- 1) riformare la sentenza impugnata (Giudice di Pace di Busto Arsizio, sent. 1018/2019 del 27 novembre 2019; n. 5998/2019 R.G.) per i motivi esposti in narrativa e, di conseguenza, condannare Ryanair al pagamento della somma di Euro 500,00, oppure quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, nonché gli interessi ex art. 1384 c.c. dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo.
- 2) Rigettare l'appello incidentale di controparte perché infondato in fatto ed in diritto.
- 3) Con vittoria delle spese e dei compensi legali per entrambi i gradi di giudizio. PER PARTE APPELLATA.

voglia l'Ill.mo Tribunale adito Nel merito - per tutti i motivi esposti al punto B del presente atto, rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata; In via ulteriormente subordinata, nel merito - per tutti i motivi esposti ai punti C e D del presente atto, rigettare la domanda di pagamento formulata da (omissis) nel giudizio di primo grado in quanto nulla e/o infondata nonché per carenza di legittimazione attiva; In ogni caso - con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la società [Alfa] conveniva in giudizio la compagnia aerea [Beta] davanti al Giudice di pace di Busto Arsizio, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 per la cancellazione del volo (omissis), con riguardo ai passeggeri L.R. e M.J.. Esponeva l'attrice di avere acquistato il diritto di credito relativo alla predetta compensazione pecuniaria in forza del contratto del 21.9.2017, sottoscritto da entrambi i passeggeri, e di essere pertanto titolare del medesimo diritto azionato. Costituitasi in giudizio, la compagnia convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito essendovi clausola contrattuale di devoluzione di ogni controversia inerente al trasporto alla giurisdizione irlandese. Nel merito, la convenuta eccepiva altresì: a) l'inefficacia del negozio di cessione del credito stante la pretesa incedibilità del credito avente ad oggetto la compensazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1260 c.c.; b) la nullità dello stesso negozio in quanto la società attrice non era autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di crediti, ai sensi dell'art. 115, t.u.l.p.s.; c) la nullità della medesima cessione in quanto la società attrice aveva acquistato il credito nell'esercizio di un'attività finanziaria nei confronti del pubblico, in assenza della prescritta iscrizione all'albo di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106. Infine, la convenuta contestava che, nella specie, il negozio intervenuto tra la [Alfa] e i passeggeri fosse qualificabile come negozio di cessione del credito, dovendosi ritenere lo stesso un mero mandato all'incasso e rilevava come non fosse stata fornita la prova che i passeggeri si fossero preventivamente presentati per l'imbarco, essenziale presupposto per il riconoscimento della compensazione. La convenuta concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, che la domanda attorea fosse rigettata. Con sentenza n. 1018/2019 del 27.11.2019, il Giudice di pace adito dichiarava il difetto di difetto di legittimazione attiva della società attrice nei confronti della compagnia aerea convenuta, motivando sulla scorta della ritenuta nullità del negozio di cessione per integrare esercizio nei confronti del pubblico, in forma professionale, di attività finanziaria in assenza della prescritta iscrizione all'albo di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106. Seguiva la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite. Avverso detta sentenza proponeva appello la [Alfa] lamentandone l'erroneità laddove aveva ritenuto che essa svolgesse attività di natura finanziaria, atteso che non venivano erogati finanziamenti in favore dei cedenti. L'appellante contestava la fondatezza delle altre eccezioni svolte dalla compagnia aerea in primo grado e chiedeva che, in riforma totale della sentenza appellata, la propria domanda venisse accolta interamente. Costituitasi in giudizio, la [Beta] (nel frattempo divenuta [Delta]), proponeva appello incidentale insistendo nell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in primo grado, sulla quale il primo giudice non si era pronunciato espressamente. A tale scopo la compagnia aerea invocava la clausola contrattuale che devolveva alla giurisdizione dei giudici irlandesi la cognizione di ogni controversia riguardante il contratto di trasporto stipulato con i passeggeri. Nel merito, riproponeva le difese ed eccezioni già svolte in primo grado, ritenendo infondata la pretesa alla compensazione della società [Alfa] e concludendo, in via subordinata, per il rigetto dell'appello. L'appello incidentale svolto dalla [Beta] deve essere rigettato. Ed infatti, ha stabilito la Corte di giustizia UE (con sentenza della Sez. 1[^], 18/11/2020, nella causa C519/19) che l'art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del Regolamento CE n. 261/2004, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Alla stregua di tali principi, dunque, risulta assorbente la considerazione che, quand'anche si ritenesse efficace nei confronti del cessionario del credito la clausola di proroga della

giurisdizione asseritamente contenuta nel contratto di trasporto aereo, la stessa dovrebbe irrimediabilmente considerarsi abusiva, ai sensi dell'art. 3, sopra citato, norma applicabile pure nell'ipotesi, invocata dalla [Beta], di applicabilità al contratto di trasporto della legge irlandese, essendo l'Irlanda un paese membro. Vanno condivise, sul punto, le argomentazioni espresse dal Tribunale di Milano (Sez. 11^, sentenza 9.9.2021), secondo cui "la clausola 2.4. delle condizioni generali di contratto - predisposta unilateralmente da R. - che prevede la proroga della giurisdizione in favore del giudice irlandese deve reputarsi abusiva, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3, lett. d) del Consumer Protection Act irlandese, applicabile al caso de quo in forza delle predette condizioni generali di contratto, e dunque invalida: essa infatti ha l'evidente "effetto di limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore" perché costituisce un'impropria "limitazione dei diritti legali del consumatore nei confronti del professionista in caso di parziale inadempimento o di inadempimento difettoso del professionista" (cfr. allegato alla direttiva 93/13 cit., punto lb). Sul punto si consideri infatti che il consumatore, a fronte dell'esiguo importo delle compensazioni pecuniarie previste dal Regolamento n. 261/04 cit. e a fronte dello sproporzionato dispendio di energie, anche economiche, rappresentato dalla necessità di intraprendere un giudizio presso una corte lontana dalla propria residenza, sostenendo i conseguenti oneri, sia in termini di tempo perduto per la ricerca e l'incarico a un legale, sia in termini di esborsi per l'anticipazione delle relative spese, è plausibilmente indotto a rinunciare a far valere i propri diritti". La causa risulta, pertanto, legittimamente intrapresa davanti al giudice del luogo in cui doveva essere eseguita la prestazione di trasporto, ovvero l'Italia, tenendo conto che il trasporto aereo oggetto del contratto tra passeggero e cliente avrebbe dovuto avere inizio nell'aeroporto di partenza sito in (OMISSIS). Ed infatti, stante la nullità della clausola di proroga della giurisdizione, devono applicarsi, in tema di giurisdizione e competenza, le norme sancite dal Regolamento UE n. 1215/2012, avendo ad oggetto la domanda attore esclusivamente la compensazione pecuniaria da ritardo prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 (cfr., da ultimo, sentenza CGUE 7 novembre 2019, resa nella causa C-213/18). Il citato Regolamento n. 1215/2021, in tema di giurisdizione e competenza, prevede, per quanto qui interessa: - all'art. 4, comma 1, che "A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro"; - all'art. 62, che "Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale"; - all'art. 7, che "Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio e'.... - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto" (evidenza della redattrice). Ora, tenuto conto che il volo in relazione al quale è stato dedotto l'inadempimento della compagnia aerea convenuta aveva come luogo di partenza l'Italia, poiché [Beta] per un verso ha contestato la giurisdizione del giudice italiano adito sotto l'esclusivo profilo della clausola 2.4. cit. e, per altro verso, non ha mai eccepito la competenza territoriale del Giudice di pace di Busto Arsizio adito, la sua competenza resta radicata in forza dell'art. 7, lett. a), Reg. CE 1512/2012 ("luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio"). Deve dunque confermarsi l'implicita affermazione della giurisdizione del giudice italiano contenuta nella sentenza impugnata, evincibile dall'adozione di una pronuncia di merito. Il motivo di appello principale, svolto dalla [Alfa], deve ritenersi fondato. Il primo giudice ha escluso la legittimazione attiva della [Alfa] ritenendo che la stessa, acquisendo i crediti risarcitori derivanti dai contratti di trasporto aereo stipulati dai passeggeri, eserciti nei confronti del pubblico attività finanziaria riservata ai soggetti abilitati dall'apposita iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106. Tale tesi non è condivisibile. Ed infatti, l'art. 106 appena citato stabilisce che "l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia". Con D.M. n. 53 del 2015 è stata emessa la normativa attuativa secondaria, prevista dal comma 3 della norma appena riportata e l'art. 2 di tale D.M. ha stabilito che "per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma.

Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di.... b) acquisto di crediti a titolo oneroso". Orbene, va osservato che l'acquisto di crediti a titolo oneroso, esercitato nei confronti del pubblico, per essere qualificato come atto di esercizio di un'attività finanziaria, riservata, deve risultare inserito in un'operazione di natura finanziaria ossia deve avere una specifica causa di finanziamento. Ciò in quanto la normativa sopra riportata contempla quale tipica operazione riservata non la cessione onerosa di crediti tout court ma il finanziamento avvenuto con la forma tecnica della cessione di crediti onerosa. Le norme positive riportate, cioè, non attribuiscono un intrinseco carattere finanziario all'acquisto presso il pubblico di crediti a titolo oneroso, ma assoggettano a riserva il solo acquisto oneroso di crediti che costituisca speciale forma tecnica di un finanziamento. Non tutti gli acquisti onerosi di crediti, dunque, devono essere compiuti in via esclusiva da intermediari finanziari abilitati, ma solo quegli acquisti attraverso i quali si realizza un'operazione di finanziamento. La cessione di crediti è un negozio neutro compatibile con una pluralità di cause: quella di vendita, quella di garanzia, quella di finanziamento, che si realizza, in particolare, quando il cessionario del credito, acquisendone la titolarità dal cedente, smobilizza il cespite consentendo al cedente stesso di disporre anticipatamente della somma di denaro dovutagli dal debitore a fronte di uno sconto che rappresenta la remunerazione del cessionario quale soggetto finanziatore. Assume rilievo, in tale ipotesi, l'erogazione di una provvista finanziaria al cedente con rimborso che avverrà a carico del debitore ceduto, tenuto a pagare il suo debito al cessionario alla scadenza. Tale tipologia di operazioni, caratterizzata dal tipico sbilancio temporale tra impiego di risorse finanziarie e recupero delle stesse proprio dell'attività finanziaria, pone quell'esigenza pubblicistica di vigilanza e controllo che giustifica la riserva di attività e la necessità dell'iscrizione ad apposito albo, nonché il rispetto di requisiti patrimoniali e di stringenti regole contrattuali e di comportamento degli intermediari. Ne consegue che, ove le operazioni di cessione oneroso del credito poste in essere nei confronti del pubblico non presentino una causa specificamente finanziaria, le stesse devono ritenersi estranee all'ambito riservato di attività di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106. Nel caso di specie emerge agevolmente che le cessioni di credito in questione hanno ad oggetto crediti litigiosi di importo irrisorio e che lo scopo pratico perseguito dalle parti del negozio di cessione non è certamente quello di procurare provvista finanziaria ai passeggeri dei voli cancellati o in ritardo bensì di agevolare il concreto azionamento dei diritti in senso lato risarcitori derivanti dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo attribuendoli ad un operatore professionale in grado, attraverso economie di scala, di sopportare i costi e l'alea - diversamente eccessivi per il singolo passeggero - del recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti ceduti. Va, pertanto, esclusa la nullità del negozio di cessione per mancanza dell'iscrizione della cessionaria all'albo degli intermediari finanziari. Accolto il motivo d'appello, occorre esaminare tutte le altre difese ed eccezioni logicamente prodromiche alla pronuncia sulla spettanza o meno della compensazione pecuniaria richiesta. Deve premettersi che le contestazioni mosse dalla compagnia aerea sulla paternità delle sottoscrizioni del documento contrattuale di cessione del credito appaiono irrilevanti per la loro genericità e la loro formulazione in via dubitativa, laddove sarebbe stato necessario prendere una posizione precisa sull'autenticità delle sottoscrizioni stesse e indicare le ragioni per le quali doveva escludersi la loro riferibilità ai passeggeri. Non basta certo addurre l'apposizione di una sigla (smentita, invero, dall'esame delle firme presenti sul documento) o la mancanza di autentica (non richiesta) per inficiare l'efficacia probatoria della scrittura prodotta. Quanto ai dubbi espressi circa la sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che avrebbe sottoscritto il negozio in nome e per conto della [Alfa], è sufficiente osservare che la promozione del giudizio e l'esercizio della pretesa creditoria da parte della società cessionaria integra indubbiamente ratifica, con effetto retroattivo, dell'operato del sedicente rappresentante della società e, al contempo, costituisce efficace notifica della cessione alla Ryanair quale debitore ceduto. Va, quindi, rilevato che il negozio intercorso tra i passeggeri e la [Alfa] ha ad oggetto, in modo chiaro ed esplicito, la cessione del credito risarcitorio nascente dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo, come espressamente riporta il contratto medesimo. A tale scopo va considerato esclusivamente il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti, non avendo rilievo condizioni e indicazioni asseritamente riportate sul sito web della [Alfa] ma di cui non consta l'adesione negoziale dei passeggeri. Non può sottacersi che, pur considerando dette condizioni generali ed ipotizzandone l'applicazione al caso di specie, esse prevedono espressamente, tra i modi di intervento della [Alfa], l'acquisto del credito risarcitorio dei passeggeri (c.d. procedura di cessione di cui

all'art. 1), come avvenuto nel caso di specie, in alternativa al conferimento di un mero mandato per la riscossione del credito stesso (c.d. procedura di delega). Va esclusa la pertinenza del richiamo all'art. 115 t.u.l.p.s., atteso che l'attività della [Alfa] non ha ad oggetto il recupero forzoso di crediti altrui (attività per la quale è necessaria l'autorizzazione di P.S.) ma la prestazione di servizi legali finalizzati al riconoscimento dei diritti risarcitori spettanti ai passeggeri. Va esclusa l'incedibilità dei crediti oggetto del contratto di cessione, ai sensi dell'art. 1260 c.c., comma 1, non ricorrendo né l'ipotesi di espresso divieto di legge alla cessione di tali crediti né quella di credito strettamente personale. In particolare, costituisce principio consolidato quello secondo il quale i crediti risarcitori nascenti da atto illecito sono liberamente cedibili (ad esempio, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8869 del 31/03/2021). Non vi è ragione di non applicare il medesimo principio al caso di specie, nel quale oggetto di cessione è un diritto alla compensazione pecuniaria nascente dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo e avente al contempo funzione deterrente e risarcitoria, senza connotarsi in termini di stretta personalità in quanto non collegato necessariamente alla lesione di beni personali del passeggero. In ogni caso, va osservato che il credito risarcitorio afferente alla lesione di beni personali, in quanto ristoro monetario e per equivalente, ha carattere squisitamente patrimoniale e non può qualificarsi come di natura strettamente personale. Quanto alla pretesa previsione convenzionale di incedibilità dei crediti, invocata dalla compagnia aerea, non può che condividersi quanto deciso da questo stesso Tribunale sul punto (sentenza 18.8.2021 nella causa n. 5863/2020 r.g., G.i. Dott.ssa Ardito A.), la cui motivazione si riporta. "La clausola in questione, vietando la cessione a terzi da parte del passeggero consumatore di qualunque diritto alla compensazione, al risarcimento dei danni o al rimborso, risulta chiaramente vessatoria ai sensi dell'art. 33, lett. t, Codice del Consumo che sancisce la vessatorietà delle clausole che determinano a carico del consumatore "restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi". La clausola risulta invalida anche secondo il diritto irlandese, dal quale il contratto sarebbe regolato secondo l'art. 2.4 delle Condizioni del contratto di trasporto (doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellato). In particolare, la clausola in questione risulta abusiva ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, dello Statutory Instrument n. 27/1995, che, al pari di quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 1, della Direttiva n. 93/13, qualifica in termini di abusività quelle clausole che non sono state oggetto di negoziato individuale e che, malgrado il requisito della buona fede, determinano un significativo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti del contratto a svantaggio del consumatore. La Corte di Giustizia nella sentenza del 14 marzo 2013, C - 415/2011 ha chiarito, proprio in relazione all'art. 3 della Direttiva n. 99/2013, che "per appurare se una clausola determini un "significativo squilibrio" dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Inoltre, nella medesima ottica, risulta opportuno procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive. Per chiarire quali siano le circostanze in cui un tale squilibrio sia creato "malgrado il requisito della buona fede", occorre constatare che, alla luce del sedicesimo considerando della direttiva e come ha osservato in sostanza l'avvocato generale al paragrafo 74 delle conclusioni, a tale fine il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale. In tale contesto, si deve rammentare che l'allegato, cui rinvia l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva, contiene solo un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichiarate abusive". Dall'applicazione dei principi della Corte di Giustizia consegue il riconoscimento della natura vessatoria della clausola 15.3, in quanto: - il divieto di cessione del diritto alla compensazione pecuniaria a soggetti diversi dalle persone fisiche indicate nella prenotazione pone il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole in quanto comporta un limite al trasferimento del diritto che normalmente il contraente può liberamente realizzare tramite cessione; - non risulta la presenza nell'ordinamento irlandese di mezzi di tutela idonei a ovviare all'inefficacia della cessione compiuta in violazione di un espresso divieto contrattuale; - è ragionevole presumere, secondo una prospettiva ex ante, che il consumatore, in caso di trattativa individuale, non avrebbe accettato una tale clausola che, consentendo

la cessione del diritto alla compensazione solo alle persone fisiche indicate nella prenotazione, ha come unico effetto pratico quello di impedirgli di avvalersi di società specializzate per il recupero giudiziale di tale diritto senza l'assunzione dell'onere delle spese per l'azione; - l'art. 15.3 del contratto di trasporto determina un palese squilibrio di diritti ed obblighi a svantaggio del consumatore. E', infatti, evidente che nel momento in cui viene impedito ad un passeggero di rivolgersi ad una società per promuovere un'azione volta al pagamento della compensazione pecuniaria, lo stesso può essere indotto a desistere dalla propria azione e, conseguentemente, a rinunciare del tutto alla tutela legale con indebito vantaggio della compagnia aerea. Le spese legali che il passeggero si troverebbe a dover anticipare per agire in giudizio, infatti, sarebbero superiori o equivalenti all'importo eventualmente dovutogli a titolo di compensazione. Si deve, inoltre, considerare che i limiti alla cessione del diritto alla compensazione non risultano funzionali al soddisfacimento di alcun interesse del vettore che non sia quello, evidentemente non tutelabile se conseguito con pregiudizio dei diritti del consumatore, di limitare la sua esposizione ad azioni legali promosse da soggetti organizzati per il recupero in sede giudiziale della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri (si vedano Trib. Bergamo, n. 234/2021; Trib. Bergamo n. 231/2021; Trib. Milano n. 1639/2021). Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve essere affermata la natura abusiva e la conseguente non vincolatività della clausola di incedibilità del credito anche secondo la normativa irlandese. L'art. 6 dello Statutory Instrument prevede infatti che "An unfair term in a contract concluded with a consumer by a seller or supplier shall not be binding on the consumer". Il credito oggetto di causa non può, pertanto, essere ritenuto incedibile". Va a questo punto osservato che la narrazione difensiva della [Beta], nell'ammettere espressamente che i passeggeri cedenti avevano acquistato ciascuno un biglietto per il volo in questione e che questo era stato cancellato, nulla ha riferito circa la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 5, comma 3 del Regolamento n. 261, citato, ovvero la sussistenza di circostanze eccezionali che avrebbero potuto giustificare la cancellazione stessa. Deve ritenersi irrilevante la mancata allegazione della carta di imbarco dei passeggeri così come anche la deduzione della mancanza di prova della presentazione all'imbarco dei passeggeri medesimi. Ed infatti, nel caso di cancellazione del volo, risulta evidente come nessuna carta di imbarco venga emessa dal vettore aereo dato che il volo non sarà operato, mentre la presentazione all'imbarco dei passeggeri non risulta richiesta dalla normativa applicabile, quale presupposto del diritto alla compensazione, nell'ipotesi di cancellazione del volo, per l'ovvia ragione che il passeggero non troverebbe alcun banco ove presentarsi per l'imbarco di un volo che, si ripete, non sarebbe operato. La [Alfa], quale cessionaria del credito avente ad oggetto la compensazione pecuniaria spettante ex artt. 5 e 7, Regolamento n. 261, ha dunque provato gli elementi costitutivi del proprio diritto (la conclusione del contratto di trasporto), allegando la cancellazione del volo quale inadempimento del suddetto contratto, in assenza della prova (a carico del vettore) delle eccezionali circostanze esimenti. La domanda svolta in primo grado va pertanto integralmente accolta. Le spese, di primo e secondo grado, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello incidentale della [Beta] e conferma la sentenza appellata limitatamente alla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano adito; accoglie l'appello principale della [Alfa] e, in riforma della sentenza appellata, condanna la [Beta] al pagamento, in favore della [Alfa], della somma di Euro 500,00, oltre interessi legali dal 14.9.2017 al saldo; condanna la [Beta] a rimborsare alla [Alfa] le spese di lite, che si liquidano, per il primo grado, in Euro 450,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica) e per il secondo grado, in Euro 800,00, per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).

Così deciso in Busto Arsizio, il 20 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021.

* * *

IL CASO

Con atto in data 21.09.2017 due passeggeri della compagnia aerea Beta cedevano alla società Alfa il loro diritto risarcitorio alla compensazione pecuniaria vantato nei confronti della stessa Beta e conseguente alla cancellazione del volo originariamente prenotato. Alfa, quale cessionaria del suindicato diritto di credito, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, la società ceduta per conseguirne la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00, ex art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004. Beta si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore della giurisdizione irlandese; nel merito: a) l'inefficacia del negozio di cessione del credito per la pretesa incedibilità del credito avente ad oggetto la compensazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1260 c.c.; b) la nullità dello stesso negozio di cessione in quanto la società attrice non era autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di crediti, ai sensi dell'art. 115, T.U.L.P.S.; c) la nullità della sempre medesima cessione in quanto la società attrice aveva acquistato il credito nell'esercizio di un'attività finanziaria nei confronti del pubblico in assenza della prescritta iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993. Con sentenza in data 27.11.2019, il Giudice di pace adito rigettava la domanda di Alfa per difetto di legittimazione attiva. Secondo il Giudice, il contratto di cessione del credito del 21.09.2017 doveva ritenersi nullo poiché tale negozio, costituente manifestazione di esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziaria in forma professionale, era stato posto in essere da Alfa in assenza della prescritta iscrizione all'albo di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106. Alfa impugnava la sentenza innanzi al Tribunale di Busto Arsizio sostenendo che il negozio di cessione del credito non era espressione di attività di natura finanziaria, dato che non venivano erogati finanziamenti in favore dei due passeggeri cedenti; contestava poi la fondatezza delle altre eccezioni svolte dalla compagnia aerea in primo grado e chiedeva che, in riforma totale della sentenza appellata, la propria domanda venisse accolta interamente. Beta si costituiva anche nel giudizio di appello proponendo appello incidentale, dunque insistendo nell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in primo grado, sulla quale il primo giudice non si era pronunciato espressamente e, nel merito, riproponeva le difese ed eccezioni già svolte in primo grado, ritenendo infondata la pretesa di parte appellante. Il Tribunale, esaminati gli atti e i documenti di causa:

i. da un lato, ha ritenuto infondata l'eccezione di Beta di difetto della giurisdizione italiana in favore di quella irlandese atteso che 'la Corte di giustizia UE ha stabilito (con sentenza della Sez. 1[^], 18/11/2020, nella causa C519/19) che l'art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del Regolamento CE n. 261/2004, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori"; <u>ii.</u> dall'altro lato, ha riconosciuto la legittimazione attiva di parte appellante per l'esercizio del diritto di credito azionato atteso che "nel caso di specie emerge agevolmente che le cessioni di credito in questione hanno ad oggetto crediti litigiosi di importo irrisorio e che lo scopo pratico perseguito dalle parti del negozio di cessione

non è certamente quello di procurare provvista finanziaria ai passeggeri dei voli cancellati o in ritardo bensì di agevolare il concreto azionamento dei diritti in senso lato risarcitori derivanti dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo attribuendoli ad un operatore professionale in grado, attraverso economie di scala, di sopportare i costi e l'alea - diversamente eccessivi per il singolo passeggero - del recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti ceduti. Va, pertanto, esclusa la nullità del negozio di cessione per mancanza dell'iscrizione della cessionaria all'albo degli intermediari finanziari";

<u>iii.</u> dall'altro lato ancora, ha affermato inoltre che i crediti risarcitori nascenti da atto illecito sono liberamente cedibili, come nel caso di specie, in cui il credito risarcitorio è nato "dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo" e "al contempo funzione deterrente e risarcitoria, senza connotarsi in termini di stretta personalità in quanto non collegato necessariamente alla lesione di beni personali del passeggero".

Il Tribunale ha così rigettato l'appello incidentale ed accolto l'appello di Alfa con condanna di Beta al pagamento dell'importo di \in 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria e rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

COMMENTO

La pronuncia in commento presenta diversi profili di interesse, soprattutto con riferimento al tema della giurisdizione in materia di cessione di crediti. Su tale punto il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che la pretesa risarcitoria, oggetto di cessione, è stata legittimamente intrapresa davanti al giudice del luogo in cui doveva essere eseguita la prestazione di trasporto¹², ovvero l'Italia, nonostante la clausola di proroga di giurisdizione contenuta nel contratto di trasporto aereo stipulato tra la compagnia aerea e i passeggeri ceduti, stabilisse la giurisdizione dei giudici irlandesi. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea¹³ che ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza, nei confronti del cessionario, di una clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto originariamente sottoscritto da un creditore cedente qualificabile come consumatore. Si ricorda innanzi tutto come l'art. 25, par. 1 del Regolamento Bruxelles I bis (ossia Regolamento U.E. 1215/2012) non precisi se una clausola attributiva di competenza possa essere ceduta a un terzo, parte di un contratto ulteriore e che subentri, totalmente o parzialmente, nei diritti e negli obblighi di una delle parti del contratto iniziale. Quindi soltanto nel caso in cui, conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti e obblighi, la clausola attributiva di competenza, cui egli non ha prestato il suo consenso, potrebbe vincolarlo. La Corte europea ha più volte affermato che tale clausola, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero (consumatore) e una compagnia aerea (professionista), non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento n. 261/2004 a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi.

¹² Cass. civ., 10 novembre 2021, n. 33002, in CED Cassazione 2021: "Ai fini della determinazione della giurisdizione, l'attore può radicare la causa nel luogo di esecuzione dell'obbligazione e più esattamente, con riferimento ad un contratto di trasporto aereo, nel Paese dove il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato".

¹³ Corte di Giustizia Europea, 18 novembre 2020, C-519/19, in banca dati curia europa eu.. Va qui precisato che questa sentenza, c.d. Ryanair, è destinata a rimettere in discussione la soluzione seguita in materia dalla Cassazione, a Sezioni Unite, per quanto enunciato e precisato nella sentenza del 7 aprile 2020, n. 7736, reperibile in CED Cassazione 2020, secondo cui "In tema di giurisdizione, la clausola di proroga della giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 44 del 2001, ha efficacia anche nei confronti del soggetto cessionario del credito, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, ben potendo, tuttavia, risultare un diverso patto tra il cessionario ed il debitore ceduto, in sede di adesione alla cessione, dal quale legittimamente ed efficacemente risulti l'individuazione di una diversa autorità giudiziaria competente" (in senso conforme Cass. civ., SS. UU, 5 maggio 2006, n. 10312 in Foro It., 2006, 12, 1; Cass. civ., SS. UU, 18 maggio 2011, n. 10862, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc., 2012, 1, 217). Per un maggior approfondimento si rinvia a questo Osservatorio n. 3/2021 (pag. 21).

La Corte europea ha sottolineato inoltre che tale clausola, inserita originariamente in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, anche nel caso in cui l'azione di risarcimento sia intentata da un terzo professionista cessionario del contratto. Nel caso di specie, sulla base dei principi predetti, anche nel caso in cui la clausola di giurisdizione fosse stata applicata al cessionario, sarebbe risultata abusiva ai sensi dell'art. 3, par. 1, della direttiva 93/13/CEE, essendo l'Irlanda un paese membro dell'Unione Europea. Con la nullità della clausola di proroga della giurisdizione, trovano quindi applicazione in tema di giurisdizione e competenza, le norme sancite dal Regolamento UE n. 1215/2012.

Il Tribunale ha poi affermato che l'acquisto di crediti a titolo oneroso, esercitato nei confronti del pubblico, per essere qualificato come esercizio di attività finanziaria deve risultare inserito in un'operazione di natura finanziaria, ossia deve avere una specifica causa di finanziamento. Di conseguenza non tutti gli acquisti onerosi di crediti rientrano nel novero delle attività finanziarie e devono essere compiuti solo da intermediari finanziari abilitati, iscritti all'albo sulla base D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106, ma solo quelli attraverso i quali si realizza un'operazione di finanziamento¹⁶. Nell'ambito della fattispecie esaminata, il Tribunale ha ritenuto che la cessione di credito dei passeggeri di Beta in favore di Alfa non presenti una causa finanziaria trattandosi di una cessione avente ad oggetto crediti risarcitori di importo irrisorio relativi all'inadempimento dei contratti di trasporto aereo, il cui scopo pratico non è quello di procurare provvista finanziaria ai passeggeri dei voli cancellati o in ritardo, bensì di agevolare l'azionamento dei diritti risarcitori derivanti dall'inadempimento del contratto, attribuendoli ad un operatore professionale in grado di sopportare i costi e l'alea - diversamente eccessivi per il singolo passeggero - del recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti ceduti. Il Tribunale evidenzia quindi l'assenza di una specifica causa di finanziamento come causa negoziale della cessione del credito. Lo scopo pratico perseguito dalle parti del negozio di cessione non risulta essere quello di procurare un finanziamento ai passeggeri dei voli di Beta cancellati bensì di agevolare il concreto azionamento dei diritti risarcitori, attribuendoli ad un operatore professionale in grado di sopportare i costi e l'alea del recupero dei crediti ceduti.

Per quanto riguarda poi la cedibilità dei crediti risarcitori, il Tribunale riafferma il principio per cui sia da escludere l'incedibilità dei crediti risarcitori, ai sensi dell'art. 1260 c.c., comma 1, "non ricorrendo né l'ipotesi di espresso divieto di legge alla cessione di tali crediti né quella di credito strettamente personale". In particolare, il Tribunale riprende il principio consolidato in giurisprudenza per cui i crediti risarcitori nascenti da atto illecito sono liberamente cedibili¹⁷. Secondo la giurisprudenza maggioritaria il credito che nasce da un atto illecito è un credito attuale, non già futuro né una mera aspettativa di credito, la quale peraltro, essendo una situazione giuridica anche essa (non essendo cioè una mera aspettativa di fatto) ben potrebbe costituire oggetto di una cessione; quindi se anche il credito fosse futuro, come

¹⁵ Corte di Giustizia Europea, 7 novembre 2019, C-213/18, in banca dati curia.europa.eu.

¹⁴ Trib. Milano, 9 settembre 2021, n. 7178, in banca dati Dejure.

¹⁶ La cessione di un credito risarcitorio, di per sé liberamente stipulabile ex art. 1260 c.c., quando venga effettuata in favore di un cessionario che operi professionalmente, implica da parte di quest'ultimo l'esercizio di "attività finanziaria" soggetta al regime autorizzativo previsto dall'art. 106 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993). Pertanto, in tal caso, qualora il cessionario non sia iscritto all'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia e non disponga della relativa autorizzazione, il negozio di cessione è nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. Più in particolare, quando ricorrano tali presupposti, la cessione del credito risarcitorio è uno dei negozi funzionalmente collegati che danno vita ad un"operazione" con causa di finanziamento finalizzata a sovvenire il cedente, procurandogli un"utilità economicamente valutabile". Cfr. Tribunale di Venezia, 13 febbraio 2013, n. 316, in nunvilcaso.it: "L'esercizio professionale, in modo organizzato e sistematico, di attività di cessione di crediti risarcitori correlata all'assunzione dell'obbligazione di anticipare le spese di riparazione di veicoli danneggiati, anche in assenza della corresponsione di somme di denaro o di interessi da parte del cedente al cessionario, costituisce "attività finanziaria", ai sensi dell'art. 106 T.U.B. e dell'art. 3 d. m. 17 febbraio 2009, n. 29, come tale riservata ai soli intermediari iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia e da questa autorizzati, ed implica, pertanto, la nullità dei contratti di cessione di credito stipulati in favore di un soggetto che non sia in possesso di tale requisito, per contrarietà a norme imperative".

In dottrina: M. R. LA TORRE, Intermediari finanziari e soggetti operanti nel settore finanziari, Padova, 2010, 41, secondo cui "Nelle operazioni di "acquisto di crediti" sono incluse sia le operazioni di "factoring" o di cessione dei crediti di impresa, di cui alla legge n. 52/91, che le cessioni dei crediti non derivanti da un'attività imprenditoriale, disciplinata dagli artt. 1260 ss. c.c."

¹⁷ Cass. civ., 12 settembre 2019, n.22726, in *CED Cassazione* 2019; Cass. civ., 19 aprile 2019, n.11095, in *CED Cassazione* 2019; Cass. civ., 31 marzo 2021, n. 8869 in *CED Cassazione* 2021.

nel caso del credito risarcitorio, esso sarebbe comunque cedibile¹⁸. La Cassazione ha sostenuto più volte che il diritto al risarcimento derivante da fatto illecito sorge sin dal momento della verificazione dell'evento, tanto è vero che gli interessi legali in caso di condanna al risarcimento sulla somma capitale decorrono generalmente dal fatto e non dalla data della sentenza. Più precisamente la Suprema Corte ha affermato che il credito da risarcimento del danno patrimoniale da atto illecito è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto. In definitiva la cessione di un credito risarcitorio scaturente da atto illecito, oltre ad essere lecita ed ammissibile anche quando il credito sia contestato, comporta l'effetto di trasferire al cessionario tutti gli accessori e le azioni connessi al credito.

Sempre sull' incedibilità dei crediti¹⁹, il Tribunale afferma che la clausola di divieto di cessione a terzi dei crediti risarcitori, prevista nel caso di specie dal contratto di trasporto aereo, risulta chiaramente vessatoria ai sensi dell'art. 33, lett. t, Codice del Consumo che sancisce la vessatorietà delle clausole che determinano a carico del consumatore "restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi". Sul tema viene anche richiamata la giurisprudenza europea, in particolare la sentenza della Corte di Giustizia del 14 marzo 2013, C - 415/2011 che ha chiarito, in relazione all'art. 3 della Direttiva n. 99/2013, che "per appurare se una clausola determini un "significativo squilibrio" dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale".

Nel caso di specie il giudice seguendo l'orientamento consolidato in giurisprudenza ha ritenuto che il divieto di cessione del diritto alla compensazione pecuniaria a soggetti diversi dalle persone fisiche indicate nella prenotazione ponesse il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole in quanto comportante un limite al trasferimento del diritto che normalmente il contraente può liberamente realizzare tramite cessione; inoltre tale limitazione alla cessione non risulterebbe funzionale neanche al "soddisfacimento di alcun interesse del vettore che non sia quello di limitare la sua esposizione ad azioni legali promosse da soggetti organizzati per il recupero in sede giudiziale della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri"²⁰.

Avv. Nello D'Agostino nello.dagostino@munaricavani.it

Dott. Alessandro Borganti alessandro.borganti@munaricavani.it

10

¹⁸ Cass. civ., 10 dicembre 2018, n. 31896, in CED Cassazione 2018.

¹⁹ Si veda anche Cass. civ., 18 agosto 2021, n. 5863, in CED Cassazione 2021.

²⁰ Trib. Bergamo, 8 febbraio 2021, n. 234; Trib. Bergamo, 8 febbraio 2021 n. 231; Trib. Milano, 25 febbraio 2021, n. 1639, in banca dati *Dejure*.